

ASSOCIAZIONE
CORPO CONSOLARE
DI PALERMO

ANNUARIO 2021

ASSOCIAZIONE
CORPO CONSOLARE DI PALERMO

Annuario 2021

CONSIGLIO DI DECANATO

DECANO

Antonio Cosenz

Console On. del Granducato del Lussemburgo

VICE DECANO

Antonello Miranda

Console On. dell'Estonia

SEGRETARIO GENERALE

Antonio Di Fresco

Console On. della Repubblica di Corea

CONSIGLIERI

Antonietta Alongi

Console On. di Capo Verde

Maria Carolina Castellucci

Console On. della Danimarca

Davide Farina

Console On. della Polonia

Sebastiano Provenzano

Console On. di Cipro



La Segreteria Generale ha sede presso
il Consolato della Repubblica di Corea
Via Emanuele Notarbartolo, 35 - 90141 Palermo
www.corpoconsolarepalermo.it

DECANI

Antonio Cosenz

Console On. del Granducato del Lussemburgo - 2020

Evgeny Panteleev

Console Generale della Federazione Russa - 2019 / 2020

Irene Salcher-Cillari

Console On. dell'Austria - 2017 / 2019

Salvatore De Luca

Console On. dei Paesi Bassi, Console On. della Svezia - 2015 / 2017

Vladimir Korotkov

Console Generale della Federazione Russa - 2013 / 2015

Renata Lavagnini

Console On. della Grecia - 2011 / 2013

Youssef Balla

Console Generale del Regno del Marocco - 2009 / 2011

Barbara Cucinella

Agente Consolare On. degli Stati Uniti D'America - 2008 / 2009

Benedetto Greco

Console On. della Bolivia - 2007 / 2008

Alexander B. Gusev

Console Generale della Federazione Russa - 2005 / 2007

Alfredo Barbaro

Console On. di Malta - 2003 / 2005

Claudio Tagliavia

Console Generale On. della Norvegia - 2001 / 2003

Salvatore Gallina Montana

Console On. del Portogallo - 1999 / 2001

Abdessalem Zormati

Console Generale di Tunisia - 1995 / 1999

Abderrazak Mansour

Console Generale di Tunisia - 1994 / 1995

CONSOLI ASSOCIATI

- Helga Rauscher-Omodei - *Console On. d'Austria*
Calamita Rosalia - *Console On. del Brasile*
Antonietta Alongi - *Console On. di Capo Verde*
Vincenzo Chiriaco - *Console On. del Cile*
Sebastiano Provenzano - *Console On. di Cipro*
Antonio Di Fresco - *Console On. della Repubblica di Corea*
Ferdinando Veneziani - *Console On. della Repubblica della Costa d'Avorio*
Maria Carolina Castellucci - *Console On. della Danimarca*
Antonello Miranda - *Console On. dell'Estonia*
Sergey Patronov - *Console Generale della Federazione Russa*
Franco Salerno Cardillo - *Console On. della Francia*
Francesco Campagna - *Console On. della Repubblica del Ghana*
Renata Lavagnini - *Console On. della Grecia*
Alessandro Arborio Mella di Sant'Elia - *Console On. del Kazakhstan*
Alessandro Palmigiano - *Console On. della Repubblica di Lituania*
Antonio Cosenz - *Console On. del Granducato del Lussemburgo*
Boutaïna Bouabid - *Console Genereale del Regno del Marocco*
Isabella Tagliavia - *Console Generale On. della Norvegia*
Salvatore De Luca - *Console On. dei Paesi Bassi*
Angelo Tagliavia - *Console On. del Pakistan*
Davide Farina - *Console On. della Polonia*
Claudio Gallina Montana - *Console On. del Portogallo*
Patrizia Di Dio - *Console On. di Slovenia*
Benedetto Caramanna - *Console On. della Spagna*
Barbara Cucinella - *Agente Consolare On. degli Stati Uniti d'America*
Isabella Tagliavia - *Console On. della Svezia*
Andrea Edit Boldizsar - *Console On. dell'Ungheria*

CONSOLATI

ASSOCIAZIONE CORPO CONSOLARE DI PALERMO



REPUBLIK ÖSTERREICH

Der unterzeichnete Bundespräsident der Republik Österreich hat auf Grund der ihm verfassungsgemäß zustehenden Befugnisse

Frau Mag.ª Helga RAUSCHER-OMODEI

zur **Honorarkonsulin** der Republik Österreich in Palermo (Italienische Republik) mit Amtsbefugnis in Sizilien ernannt, damit sie in ihrem Amtsbezirke die konsularische Tätigkeit weisungsgemäß ausübe und die Interessen der Republik Österreich in jeder Hinsicht schütze und fördere.

Demgemäß sollen die Staatsangehörigen der Republik Österreich, die sich im Amtsbezirk dieses Konsularamtes aufhalten, im Bedarfsfalle die Hilfe der genannten Honorarkonsulin in Anspruch nehmen und nach Maßgabe der Gesetze ihren Anordnungen Folge leisten.

Die Behörden des Amtsbezirkes werden ersucht,

Frau Mag.ª Helga RAUSCHER-OMODEI

als **Honorarkonsulin** der Republik Österreich anzuerkennen, ihr bei der Ausübung ihrer konsularischen Funktionen jeglichen Beistand zu leisten und ihr alle Rechte und Immunitäten einzuräumen, die ihrer amtlichen Stellung zukommen.

Wien, am 1. März 2019

Der Bundespräsident:

Die Bundesministerin für Europa,
Integration und Außen:



AUSTRIA



HELGA RAUSCHER-OMODEI

Console Onorario d'Austria
Circoscrizione: Sicilia - Exequatur: 29/4/2019
Docente di lingua tedesca

Consolato

Piazza Acquasanta, 12 - 90142 Palermo
Tel.: (+39) 091 549338 - Cell: (+39) 339 7680 555
mail: consolatoaustria.pa@gmail.com

dal lunedì al giovedì: 10.00 - 12.00
mercoledì: 17.00 - 19.00
previo appuntamento



Ambasciata d'Austria in Italia
Via Pergolesi 3 - 00198 Roma
Tel.: (+39) 06 8440141 - Fax: (+39) 06 8543286
sito web: www.italy.embassy.gov.au

Festa nazionale: 26 ottobre



CONSULADO-GERAL DO BRASIL EM ROMA
CONSOLATO GENERALE DEL BRASILE A ROMA
BRAZILIAN CONSULATE-GENERAL IN ROME

Piazza di Pasquino, 8
00186 - Roma
E-mail: administ.cgroma@itamaraty.gov.br
PEC: consulado.cgroma@psc.it

TEL.: (003906) 6889661
FAX: (003906) 68802883
homepage: <http://cgroma.itamaraty.gov.br>

Nº 02
Data: 17/02/2021

À Ilustríssima Senhora
Rosalia Calamita
Cônsul Honorária do Brasil em Palermo
Via F.lli Allotta 5/7
90145 Palermo

Senhora Cônsul Honorária,

Tenho a honra de comunicar que foi publicada, no Diário Oficial da União de 12/02/2021, Portaria que designa Vossa Senhoria para exercer a função de Cônsul Honorária do Brasil em Palermo, pelo prazo de quatro anos.

Informo, ademais, que foram solicitadas à Embaixada em Roma as providências cabíveis com vistas a emissão do exequatur pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional da República Italiana.

Cordialmente,

*Com - meus
abraços*



At *Carly*

Embaixador Afonso Álvaro de Siqueira Carbonar
Cônsul Geral do Brasil em Roma



BRASILE



ROSALIA CALAMITA

Console Onorario del Brasile
Circoscrizione: Sicilia - Exequatur: 12/3/2018
Interprete e traduttore di lingua portoghese

Consolato

Via Fratelli Allotta, 5/7 (Viale Michelangelo 450) - 90145 Palermo

Tel.: (+39) 320 7273324

mail: info@chbrasilpa.it - sito web: www.chbrasilpa.it

martedì e giovedì: 10.00 - 12.00



Ambasciata del Brasile in Italia

Piazza Navona, 14 - 00186 Roma

Tel.: (+39) 06 683981 - Fax: (+39) 06 6867858

mail: brasemb.roma@itamaraty.gov.br - sito web: roma.itamaraty.gov.br/it/

Festa nazionale: 7 settembre

ASSOCIAZIONE CORPO CONSOLARE DI PALERMO



O Presidente da República de Cabo Verde

Atendendo ao merecimento e mais circunstâncias que concorrem na pessoa de Senhor
Antoniutto Palenzi resolve nomeá-lo Consul-Honorário da República de
Cabo Verde em Palerm com jurisdição sobre toda a região da Sicília

e solicita às autoridades que lhe concedam toda assistência que venha a ser necessária para o efectivo exercício das suas funções e que lhe reconheçam todas as prerrogativas imunidades e privilégios de que gozam os outros cônsules em idênticas circunstâncias: — e recomenda aos cidadãos Cabo-Verdianos que ali forem ou residirem que o reconheçam como tal.

Para firmeza do que se passou esta Carta Patente que vai assinada e autenticada com o selo da República e subscrita pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, na Praia, em 1 de Junho de 1999.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros

O Presidente da República



CAPO VERDE



ANTONIETTA ALONGI

Consigliere di Decanato

Consule Onorario di Capo Verde

Circoscrizione: Sicilia - Exequatur: 3/8/1999

Avvocato

Consolato

Via Selinunte, 1 - 90141 Palermo

Tel.: (+39) 091 6112144 - Fax: (+39) 091 6120568

mail: capoverde@aacweb.it

dal lunedì al venerdì: 16.00 - 20.00



Ambasciata di Capo Verde in Italia

Via Giosuè Carducci, 4 - 00187 Roma

Tel.: (+39) 06 4745461, 06 4744678 - Fax: (+39) 06 4744582

mail: a.lopes@ambcapoverde.it

Festa nazionale: 5 luglio

ASSOCIAZIONE CORPO CONSOLARE DI PALERMO



El Presidente de la República de Chile

Por cuanto juzga convenientemente a los intereses nacionales la existencia de un *Cónsul Honorario de Chile en Palermo*.
Por tanto concurriendo en *el Señor Licencio Espinosa* las cualidades requeridas para el
ejercicio de dicho cargo, lo nombra y constituye por las Presentes *Cónsul Honorario* de Chile en *Palermo*
confiriéndole, al efecto, las facultades necesarias para el desempeño de sus funciones. Ponga, en consecuencia, a *la Excelencia*
el Presidente de la República de Italia en suya aceptar la persona nombrada y otorgar el correspondiente Escudo
a estas Letras Patentes, mandando, al mismo tiempo, que se presenten al *Cónsul Honorario* referido las facultades que pueda
necesitar para el desempeño de las funciones consulares y se le guarden los honores y prerrogativas que le corresponden por razón del
carácter que invade, y encarga y manda a todos los funcionarios y ciudadanos de la República que consideren y reconozcan al
Señor Licencio Espinosa por tal *Cónsul Honorario* de Chile en *Palermo*.
En fe de lo cual, le hizo expedir estas Letras Patentes firmadas de su mano selladas con el sello de las armas de la
República y referendadas por el Ministro de Relaciones Exteriores, en Santiago de Chile, a *diez*
días del mes de *junio* del año *de mil novecientos*



CILE



VINCENZO CHIRIACO

Console Onorario del Cile
Circoscrizione: Palermo e provincia - Exequatur: 17/2/2006
Imprenditore

Consolato

Via Emerico Amari, 8 - 90139 Palermo
Tel.: (+39) 091 329744 - Fax: (+39) 091 6113225
mail: consolatocilepa@gmail.com

dal lunedì al venerdì: 9.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00



Ambasciata del Cile in Italia

Viale Liegi, 21 - 00198 Roma
Tel.: (+39) 06 844091 - Fax: (+39) 06 8841452
mail: echile.italia@minrel.gob.cl - sito web: www.chileit.it

Festa nazionale: 18 settembre

ASSOCIAZIONE CORPO CONSOLARE DI PALERMO



**THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
CYPRUS**

To all who shall see these presents,


Greeting:

KNOW YE, that reposing special trust and confidence in the abilities and integrity of Mr. Sebastiano Provenzano, I do assign him as Honorary Consul of the Republic of Cyprus in Palermo, and I authorize and empower him to have and hold the said office and to exercise and enjoy all the rights, privileges and immunities thereunto appertaining, during the pleasure of the President of the Republic of Cyprus and I do hereby pray and request the Government of the Italian Republic, its Governors and Officers to permit the said Mr. Sebastiano Provenzano fully and peaceably to enjoy and exercise the said office, without giving or suffering to be given unto him any molestation or trouble, but, on the contrary, to afford him all proper countenance and assistance, I offering to do the same for all those who shall in like manner be recommended to me by the said Government.

In testimony whereof, I have caused these letters to be made Patent.

Done in Nicosia this 16th Day of January, in the Year Two Thousand and Fourteen.


Minister of Foreign Affairs


By the President



CIPRO



SEBASTIANO PROVENZANO

Consigliere di Decanato
Console Onorario di Cipro
Circoscrizione: Sicilia - Exequatur: 3/3/2014
Architetto

Consolato
Via Vittorio Emanuele, 492 - 90134 Palermo
Tel./Fax: (+39) 091 217461
mail: seprov@yahoo.it
mercoledì e venerdì: 9.00 - 13.00 e 16.00 - 20.00



Ambasciata di Cipro in Italia
Via Ludovisi 35 - 00187 Roma
Tel.: (+39) 06 8088365-7-9 - Fax: (+39) 06 8088338
mail: cancelleria@ambasciatacipro.it - sito web: www.mfa.gov.cy
Festa nazionale: 1 ottobre

ASSOCIAZIONE CORPO CONSOLARE DI PALERMO



**MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND TRADE
REPUBLIC OF KOREA**

Having full and special confidence in the abilities and integrity of Mr. Antonio Di Fresco, I assign him as Honorary Consul of the Republic of Korea in the city of Palermo, Italian Republic with jurisdiction over Sicilia, authorize him to exercise the said function with all the rights thereunto appertaining.

I hereby enjoin all Korean nationals to acknowledge him accordingly, and request the Government of Italian Republic and its authorities to afford him all proper countenance and assistance, necessary for the full and competent discharge of his function, and to grant the honorable treatment befitting to his office.

DONE in Seoul on the 13th day of June in the year of 2006.

/Signed/

Ban Ki-moon

Minister of Foreign Affairs and Trade

No. 1715



REPUBBLICA DI COREA



ANTONIO DI FRESCO

Segretario Generale

Console Onorario della Repubblica di Corea
Circoscrizione: Sicilia - Exequatur: 10/7/2007
Dottore commercialista - Revisore Legale dei Conti
Cav. di Merito del S.M.O. Costantiniano di San Giorgio

Consolato

Via Emanuele Notarbartolo, 35 - 90141 Palermo
Tel.: (+39) 091 305317 - Cell: (+39) 329 4116112
mail: consolatocoreasicilia@gmail.com

dal lunedì al venerdì: 16.00 - 19.30
previo appuntamento



Ambasciata della Repubblica di Corea in Italia

Via Barnaba Oriani 30 - 00197 Roma
Tel.: (+39) 06 802461 - Fax: (+39) 06 80246259 / 06 80246260
mail: koremb-it@mofa.go.kr - sito web: overseas.mofa.go.kr/it-it/index.do

Festa nazionale: 3 ottobre

République de Côte d'Ivoire



Commission Consulaire

Le Président de la République de Côte d'Ivoire

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.

Désireux de pourvoir à la charge de ^{CONSUL HONORAIRE}..... de la République de Côte d'Ivoire à la résidence de ^{PALERME}....., avec juridiction ^{sur PALERME}....., et étant informé des capacités, zèle et dévouement de ^{MONSIEUR VENEZIANI PERDINANDO}..... Nous avons fait choix de sa personne pour remplir et exercer ladite charge. A ces causes Nous avons nommé et établi, et par ces présentes nommons et établissons ^{MONSIEUR VENEZIANI PERDINANDO} pour exercer en cette qualité, conformément aux dispositions des Lois, Ordonnances et règlements, les fonctions qui lui sont confiées. Voulons qu'il jouisse des honneurs, autorités, prééminences et prérogatives attachés à ladite charge, avec la faculté de déléguer, sous la réserve de nos Instructions, des Vice-Consuls et Agents Consulaires dans les villes de sa circonscription consulaire.


Ordonnons à tous Navigateurs, Commerçants et autres Nationaux de la République de Côte d'Ivoire de le reconnaître et de lui Obéir.

Mandons à Monsieur l'Ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire ^{EN ITALIE}..... de faire reconnaître ^{MONSIEUR VENEZIANI PERDINANDO}..... en la qualité ci-dessus exprimée, afin qu'il puisse exercer librement ses fonctions, sans qu'il y soit apporté aucun trouble ni empêchement.

En foi de quoi, nous avons fait mettre à ces présentes, le Sceau de la République.

Fait à Abidjan, le 22 Janvier 2004

Pour le Président de la République
Le Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Etrangères


BAMBA Hamadou



COSTA D'AVORIO



FERDINANDO VENEZIANI

Console Onorario della Repubblica della Costa d'Avorio
Circonscrizione: Sicilia - Exequatur: 3/3/2004
Imprenditore

Consolato

Via Mariano Stabile, 136 - 90139 Palermo
Uff. amm.: Via Stazione San Lorenzo, 2 - 90146 Palermo
Tel./Fax: (+39) 091 332742
mail: cotedivoireconspa@gmail.com

lunedì e mercoledì: 11.30 - 14.30
giovedì: 9.00 - 13.00 e 15.00 - 17.00
previo appuntamento



Ambasciata della Costa d'Avorio in Italia

Via Guglielmo Saliceto, 6-8-10 - 00161 Roma
Tel.: (+39) 06 44231129 - Fax: (+39) 06 44292531
mail: info@italie.diplomatie.gouv.ci - sito web: italie.diplomatie.gouv.ci

Festa nazionale: 7 agosto



af Guds Nåde Danmarks Dronning

For erlæbt: at Vi til fremme af de bestående venskabs- og handelsforbindelser mellem Danmark og ITALIEN har udnævnt FR. MARIA CAROLINA MADDALENA CASTELLUCCI til *Vor* HONORÆRE KONSUL i PALERMO (MED DISTRIKT OMFATTENDE OMRÅDERNE PALERMO, AGRIGENTO, CALTANISSETTA OG TRAPANI).

*Vi anmoder derfor venskabeligt ITALIENS PRÆSIDENT om at tillade *Vor* HONORÆRE KONSUL frit at varetage det pågældende embede og nyde alle de med den konsulariske stilling forbundne retigheder og privilegier.*

Under *Vor* Kongelige Hånd og Segl

AMALIENBORG

18 12 2015





DANIMARCA



MARIA CAROLINA CASTELLUCCI

Consigliere di Decanato

Console Onorario della Danimarca

Circoscrizione: Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Trapani

Exequatur: 18/12/2015

Imprenditore

Consolato

Via Praga, 48 - 90146 Palermo

Tel.: (+39) 091 361977 - Cell: (+39) 335 5987775

mail: mamaca@umgate.dk - cow1971@hotmail.com

dal lunedì al venerdì: 9.00 - 13.00 e 16.00 - 18.00



Ambasciata della Danimarca in Italia

Piazza Rio de Janeiro, 3 - 00161 Roma

Tel.: (+39) 06 97639810 - Fax: (+39) 06 894733410

mail: romamb@um.dk - sito web: italien.um.dk

Festa nazionale: 16 aprile

ASSOCIAZIONE CORPO CONSOLARE DI PALERMO



EESTI VABARIIK

Nr 367

Eesti Vabariigi välisminister nimetab Eesti Vabariigi aukonsuliks Itaalia Vabariigis, asukohaga Palermos ja konsulaarpiirkonnaga Sitsiilia maakond,

ANTONELLO MIRANDA,

et nimetatu tegutseks oma konsulaarpiirkonnas Eesti kodanike õiguste kaitsel ja Eesti Vabariigi huvide edendamisel Eesti konsulaarseaduse kohaselt.

Palume Itaalia Vabariigi riigi- ja ametiasutustel tunnustada

ANTONELLO MIRANDA't,

kui Eesti Vabariigi aukonsulit ja osutada talle tema töös igakülget abi, tagades talle rahvusvaheliselt tunnustatud eesõigused ja puutumatuse vastavalt tema ametiseisundile.

Talinnas 21. märtsil 2018

Sven Mikser
Välisminister



ESTONIA



ANTONELLO MIRANDA

Vice Decano

Console Onorario dell'Estonia

Circoscrizione: Sicilia - Exequatur: 13/4/2018

Professore Ordinario di Diritto comparato ed europeo
Università di Palermo

Consolato

Via Dante, 332 - 90145 Palermo

Tel.: (+39) 091 6812066 - Cell: (+39) 340 3407850

mail: antonello.miranda@unipa.it

martedì e giovedì: 10.00 - 12.00



Ambasciata dell'Estonia in Italia

Via Clitunno, 34-36 - 00198 Roma

Tel.: (+39) 06 84407510 - Fax: (+39) 06 84407519

mail: embassy.rome@mfa.ee - sito web: rome.mfa.ee

Festa nazionale: 24 febbraio

ASSOCIAZIONE CORPO CONSOLARE DI PALERMO



ИМЕНЕМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

*Объявляя настоящим всем о назначении гражданина
Российской Федерации*

ПАТРОНОВА СЕРГЕЯ ЮРЬЕВИЧА

*Генеральным консулом Российской Федерации
в городе Палермо с определением ему в качестве консульского
округа областей Сицилия и Калабрия, Министерство
Иностранных Дел Российской Федерации просит
Правительство Итальянской Республики признать
Патронова С.Ю. в этом качестве, допускать его к исполнению
возложенных на него обязанностей, оказывать ему защиту
и покровительство и предоставлять ему все права
и преимущества, связанные с его должностью.*

*Министерство Иностранных Дел предлагает всем
гражданам Российской Федерации во время их пребывания
в названном округе исполнять распоряжения Генерального
консула Российской Федерации по вопросам, входящим в его
компетенцию.*

Министр
Иностранных Дел
Российской Федерации

С. В. ЛАВРОВ

Директор
Консульского департамента

И. К. ВОЛЫНКИН

Москва, 20 февраля 2020 года
№ 05/20





FEDERAZIONE RUSSA



SERGEY PATRONOV

Console Generale della Federazione Russa
Circoscrizione: Sicilia e Calabria - Exequatur: 2/9/2020
Diplomatico di carriera

Consolato

Viale Orfeo, 16-18 - 90149 Palermo
Tel.: (+39) 091 6113970, 091 6842121 - Fax: (+39) 091 319379
mail: sypatronov@mid.ru

lunedì, mercoledì, venerdì: 8.30 - 12.30
martedì, giovedì: 15.30 - 17.30



Ambasciata della Federazione Russa in Italia

Via Gaeta, 5 - 00197 Roma
Tel.: (+39) +39 06 4941680-81-83 Fax: (+39) 06 491031
mail: ambrusitalia@mid.ru, cultura.ambrussia@mail.ru
sito web: roma.mid.ru/web/roma_it

Festa nazionale 12 giugno

ASSOCIAZIONE CORPO CONSOLARE DI PALERMO

Au nom du Président de la République française

et sur autorisation

du Ministre des Affaires Etrangères

délivrée le 6 septembre 2019

Nous, **Laurent BURIN DES ROZIERS**, **Consul Général de France à NAPLES**, investi par le décret du 16 juin 1976 relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires et aux agents consulaires de la faculté de proroger le brevet des agents consulaires dans notre circonscription, et en vertu de l'autorisation délivrée à cet effet par le *Ministre des Affaires étrangères* le **6 septembre 2019** prorogeons le brevet établi le **8 octobre 2004** par lequel a été conféré à **M. Franco SALERNO-CARDILLO** le titre de **Consul honoraire de France à PALERME** afin d'exercer ses fonctions dans cette ville et ses environs immédiats, jusqu'au 7 octobre 2024.

Ce document constitue une annexe de ce brevet.

Fait à Naples, le 11 décembre 2019.

Laurent BURIN DES ROZIERS
Consul Général





FRANCIA



FRANCO SALERNO CARDILLO

Console Onorario della Francia
Circoscrizione: Palermo - Exequatur: 10/9/2004
Notaio

Consolato

Via Principe di Belmonte, 101 - 90139 Palermo
Tel.: (+39) 091 6622301 - Fax: (+39) 091 6110299
mail: fsalernocardillo@notariato.it

lunedì, mercoledì e venerdì: 9.00 - 13.00
martedì e giovedì: 9.00 - 13.00 e 16.00 - 18.00



Ambasciata della Francia in Italia

Piazza Farnese, 67 - 00186 Roma
Tel.: (+39) 06 686011
sito web: ambafrance-it.org

Festa nazionale: 14 luglio



REPUBLIC OF GHANA

**HONOURABLE HANNA S. TETTEH (MP)
MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS AND REGIONAL
INTEGRATION
TO
ALL WHO SHALL SEE THESE PRESENTS GREETINGS**

Whereas the Government of the Republic of Ghana are satisfied that it is expedient to appoint a person to be Honorary Consul of Ghana in Palermo, Italy.

And whereas special trust and confidence are reposed in the probity, loyalty and zeal of Mr. Francesco Campagna.

Now, therefore, on the authority and advice of the Government of the Republic of Ghana, I, Hanna S. Tetteh, Minister for Foreign Affairs and Regional Integration, constitute and appoint the above-named person to the above-mentioned Office, confer upon that person all the powers appropriate to that Office and I request for that person the recognition, rights, privileges and immunities appertaining to that office.

Given at Accra under my hand and seal on the
4th July 2014

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hanna S. Tetteh'.

**HANNA S. TETTEH (MP)
MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS
AND REGIONAL INTEGRATION**



GHANA



FRANCESCO CAMPAGNA

Console Onorario della Repubblica del Ghana
Circoscrizione: Sicilia e Calabria - Exequatur: 22/12/2014
Avvocato

Consolato

Via Mariano Stabile, 221 - 90141 Palermo
Tel.: (+39) 091 334625 - Fax: (+39) 091 329666
mail: consolatoghana.palermo@gmail.com

martedì, previo appuntamento



Ambasciata del Ghana in Italia

Via Ostriana, 4 - 00199 Roma
Tel.: (+39) 06 86217191, 06 86219307 - Fax: (+39) 06 86325762
mail: info@ghanaembassy.it - sito web: www.ghanaembassy.it

Festa nazionale: 6 marzo

ASSOCIAZIONE CORPO CONSOLARE DI PALERMO



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Πρεσβεία της Ελλάδος

ΡΩΜΗ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ - ΚΑΝΟΝΙΚΟ

Ρώμη, 3 Φεβρουαρίου 2021
Α.Π.: 180

Προς: Επίτιμη Πρόξενο της Ελλάδος στο Παλέρμο,
κα R. Lavagnini

Θέμα: Παράταση θητείας ως Επίτιμης Προξένου της Ελλάδος στο Παλέρμο.

Σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, απόσπασμα Φ.Ε.Κ. 168/τ.Γ'/29.01.2021, όπου δημοσιεύθηκε η υπ' αριθμ. Π6-2536/22.01.2021 Απόφαση του κ. Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών με την οποία, σε εφαρμογή του άρθρου 58, παράγραφος 3α του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 Ν.4451/2017 περί θέσπισης ορίου ηλικίας Επίτιμων Προξένων, παρατείνεται η υπηρεσία σας ως Επίτιμης Προξένου της Ελλάδος στο Παλέρμο έως την 31.12.2021.

Θερμά συχαρητήρια!

Ο Πρέσβης

Θεόδωρος Μ. Πασσάς
Πληρεξούσιος Υπουργός Α'



GRECIA



RENATA LAVAGNINI

Past Decano - 2011/2013

Console Onorario della Grecia

Circoscrizione: Palermo, Agrigento, Trapani, Messina

Exequatur: 22/11/1979

Professore di Greco moderno Università di Palermo

Commendatore dell'Ordine della Fenice della Repubblica di Grecia

Consolato

Via Noto, 34 - 90141 Palermo

Tel./Fax: (+39) 091 6259541

mail: grhoncon.pal@mfa.gr

dal lunedì al venerdì: 9.00 - 13.00

previo appuntamento



Ambasciata della Grecia in Italia

Viale G. Rossini, 4 - 00198 Roma

Tel.: (+39) 06 8537551

sito web: www.mfa.gr/italy

Festa nazionale: 25 marzo



Herewith the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan
announces the appointment of the citizen of the Italian Republic

Mr. ALESSANDRO ARBORIO MELLA DI SANT'ELIA



as

**THE HONORARY CONSUL
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN**

in the city of Messina with the consular district including
the territory of Sicily region of the Italian Republic and requests
the Government of the Italian Republic to recognize
Mr. Alessandro Arborio Mella Di Sant'Elia
in this capacity and to assist him in performance
of the duties he is entrusted to accomplish.

Valid till August «26» 2021

Minister of Foreign Affairs
of the Republic of Kazakhstan


 **BEIBUT ATAMKULOV**

Nur-Sultan, August «27», 2019



KAZAKHSTAN



ALESSANDRO ARBORIO MELLA DI SANT'ELIA

Console Onorario del Kazakhstan
Circoscrizione: Sicilia - Exequatur: 17/9/2019
Imprenditore

Consolato
Viale Regina Margherita, 61 - 98121 Messina
Cell.: (+39)340 8097201
mail: consolato@kazakhstansicilia.it
solo su appuntamento



Ambasciata del Kazakhstan in Italia
Via Cassia, 471 - 00189 Roma
Tel.: (+39) 06 36301130 - Fax: (+39) 06 36292675
mail: roma@mfa.kz - sito web: www.embkaz.it
Festa nazionale: 16 dicembre

ASSOCIAZIONE CORPO CONSOLARE DI PALERMO



Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras

Siekdamas stiprinti ir plėtoti draugystę bei tarpusavio supratimu pagrįstus santykius tarp Lietuvos Respublikos ir Italijos Respublikos, nutariau paskirti garbingą Italijos Respublikos pilietį

poną Alessandro PALMIGIANO

Lietuvos Respublikos garbės konsulu Palermo mieste, Sicilijos regiono konsulinėje apygardoje, vykdyti konsulines funkcijas pagal Vienos konvencijos dėl konsulinių santykių 5 straipsnio (a), (b), (c), (e), (g), (h) ir (m) punktus.

Man žinomos šio pono išskirtinės savybės ir atsidavimas, kurį jis nuolat rodo, vykdydamas jam pavestas pareigas, įtikino mane, kad jis pelnys Italijos žmonių pasitikėjimą. Todėl kiekvieno prašau visiškai tikėti tuo, ką ponas Alessandro PALMIGIANO bus įpareigotas pranešti mano vardu ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu, ir prašau Italijos Respublikos valstybės pareigūnų visokeriopai jam padėti bei pagelbėti vykdamant savo pareigas.

Vilnius, 2009 m. kovo mėn. 30 d.

Vygaudas Ušackas



L I E T U V O S
T U R K S T A N T M E T I S



LITUANIA



ALESSANDRO PALMIGIANO

Console Onorario della Repubblica di Lituania
Circoscrizione: Sicilia - Exequatur: 24/4/2009
Avvocato

Consolato

Via R. Wagner, 9 - 90139 Palermo
Tel.: (+39) 091 6093512, 091 589752, 091 335840
Fax: (+39) 091 6110983
mail: palmigiano@consolatolituania.com
sito web: www.consolatolituania.com

dal lunedì al venerdì: 16.00 - 19.30
previo appuntamento



Ambasciata della Lituania in Italia

Via Vittoria Colonna, 1 - 00193 Roma
Tel.: (+39) 06 87757819, 06 855905 - Fax: (+39) 06 8559053
mail: kons.it@urm.lt, amb.it@urm.lt - sito web: it.mfa.lt

Festa nazionale: 16 febbraio

Nous Jean,
par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg,
Duc de Nassau,

A TOUS CEUX QUI CES PRESENTES VERRONT, SALUT !

Ayant reconnu la nécessité de pourvoir à la charge de Consul honoraire du Grand-Duché à Palerme et étant informé de l'intelligence, du zèle et de la probité du Comte Antonio Cosenz, Nous avons fait choix de sa personne pour remplir ladite charge. A ces causes, Nous avons commis et établi, et, par ces présentes signées de Notre main, commettons et établissons ledit Comte Antonio Cosenz, Consul honoraire de Notre Grand-Duché à Palerme, avec juridiction sur toute la Sicile pour, en cette qualité, exercer conformément aux dispositions des lois, arrêtés et instructions les fonctions qui lui sont confiées, voulons qu'il jouisse des droits, honneurs et prérogatives attachés à ladite charge; ordonnons à tous sujets luxembourgeois de le reconnaître et de lui obéir; prions Monsieur le Président de la République Italienne de permettre que le Comte Antonio Cosenz exerce librement les fonctions qui lui sont confiées, sans souffrir qu'il y soit apporté aucun empêchement, promettant une parfaite réciprocité en pareille occasion, lorsque Nous en serons requis.

En témoignage de quoi Nous avons fait mettre Notre sceau à ces présentes données au Château de Berg, le 25 novembre 1901.



Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,

[Signature]





LUSSEMBURGO



ANTONIO COSENZ

Decano

Console Onorario del Granducato del Lussemburgo
Circoscrizione: Sicilia - Exequatur: 03/07/1992
Dottore Commercialista - Revisore Legale dei Conti
Past President del Rotary Palermo, PHF
Cav. dell'Ordine Granducale della Corona di Quercia
Cav. di Onore e Devozione del S.M.O. di Malta

Consolato

Via E. E. Sellerio, 34 - 90141 Palermo
Tel.: (+39) 091 6256218 - Fax: (+39) 091 6256234
mail: palerme@consul-hon.lu, antoniocosenz@gmail.com

dal lunedì, mercoledì e venerdì: 9.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00
martedì e giovedì: 9.00 - 12.00



Ambasciata del Lussemburgo in Italia

Via Santa Croce in Gerusalemme, 90 - 00185 Roma
Tel.: (+39) 06 77201177-78 - Fax: (+39) 06 77201055
mail: rome.amb@mae.etat.lu - sito web: rome.mae.lu


Festa nazionale: 23 giugno

ASSOCIAZIONE CORPO CONSOLARE DI PALERMO





MAROCCO



BOUTAÏNA BOUABID

Console Generale del Regno del Marocco
Circoscrizione: Sicilia - Exequatur: 17/9/2020

Consolato

Via Nunzio Morello, 4 - 90146 Palermo
Tel.: (+39) 091 6886023, 091 6882486 - Fax: (+39) 091 6881643
mail: consolato-cg-palermo@libero.it
dal lunedì al venerdì: 9.00 - 15.00



Ambasciata del Marocco in Italia
Via Brenta, 12/16 - 00198 Roma
Tel.: (+39) 06 85508001, 06 8550801 - Fax: (+39) 06 4402695
mail: ambmaroccoroma@maec.gov.ma
sito web: www.ambasciatamarocco.it

Festa nazionale: 30 luglio



NORGES UTENRIKSMINISTER

gjør viterlig:

At jeg til fremme av det vennskapelige forhold og av handelssamkvemmet mellom Norge og Republikken Italia og i henhold til Lov om utenriktjenesten av 3. mai 2002 nr. 13 har beskikket Isabella TAGLIAVIA som honorær generalkonsul i Palermo med et distrikt som omfatter Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Ragusa & Trapani.

Jeg ber alle vedkommende myndigheter om at de med tillit og velvilje vil gi henne slik hjelp og støtte som hun måtte trenge til utøving av sin tjeneste, og at de vil la henne nyte godt av de særlige forbeholdninger som blir tilstått andre vennskapelige makters konsulter.

1. juli 2008





NORVEGIA



ISABELLA TAGLIAVIA

Console Generale Onorario della Norvegia
Circoscrizione: Palermo, Agrigento, Enna, Caltanissetta, Ragusa, Trapani.
Exequatur: 22/9/2008
Agente marittimo

Consolato

Via Giovanni Bonanno, 122 - 90143 Palermo
Cell.: (+39) 338 2945912
mail: consolatonorvegia.palermo@hotmail.com

dal lunedì al venerdì: 9.00 - 13.00



Ambasciata della Norvegia in Italia

Via delle Terme Deciane, 7 - 00153 Roma
Tel.: (+39) 06 45238100 - Fax: (+39) 06 45238199
mail: mission.rome@mfa.no - sito web: amboslo.esteri.it/ambasciata_oslo/it

Festa nazionale: 17 maggio

Afschrift

WIJ **W**ILLEM **A**ALEXANDER,
BIJ DE GRATIE GODS,
KONING DER NEDERLANDEN,
PRINS VAN ORANJE-NASSAU,
ENZ. ENZ. ENZ.

Nr. 2015000376

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken
d.d. 2 maart 2015, Hoofddirectie Personeel en Organisatie,
HDPO-044/2015;

Gelet op de artikelen 9, 132 en 133 van het Reglement Dienst
Buitenlandse Zaken;

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

de heer dr. Salvatore A.G. d e L u c a,
van Italiaanse nationaliteit, met ingang van 1 december 2014,
voor de duur van 5 jaar, wederom te benoemen tot
consul der Nederlanden te Palermo,
buiten bezwaar van 's Lands schatkidst.

Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Wassenaar, 5 maart 2015
w.g. WILLEM-ALEXANDER

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN,
w.g. drs. A.G. Koenders





PAESI BASSI



SALVATORE DE LUCA

Past Decano - 2015/2017

Console Onorario dei Paesi Bassi

Circ.: Palermo, Trapani, Agrigento, Enna, Caltanissetta

Exequatur: 14/12/1985

Agente marittimo

Consolato

Via A. Leanti, 16 - 90141 Palermo

Tel.: (+39) 091 6306005 - Fax: (+39) 091 6304028

mail: s.deluca@esterminal.com

dal lunedì al venerdì: 9.00 - 12.00



Ambasciata dei Paesi Bassi in Italia

Via Michele Mercati, 8 - 00197 Roma

Tel.: (+39) 06 32286001 - Fax: (+39) 06 32286256

mail: rom@minbuza.nl

Festa nazionale: 27 aprile

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



President of the Islamic Republic of Pakistan

To all and Singular to whom these Presents shall come, Greetings!

Whereas *I, General Pervez Musharraf, President of the Islamic Republic of Pakistan, repose especial trust and confidence in the discretion and faithfulness of*

Mr. Angelo Tagliavira

Now be it known that I have, by these Presents, nominated, constituted and appointed him the said *Mr. Angelo Tagliavira* to be *Honorary Consul* of Pakistan at *Sicily (Palermo)* for *Sicily* *Republic of Italy* and its prescribed districts to take care of the affairs of Pakistan nationals and to aid and assist them in all their lawful and mercantile concerns, hereby giving and granting unto him full power and authority by all lawful means to aid and protect Pakistan merchants and other Pakistan nationals, who may trade with, or visit, or reside within his Consular District as aforesaid to have and to hold the said Office during my pleasure with all the rights, privileges and immunities thereunto appertaining.

And I do hereby strictly enjoin and require all Pakistan nationals to take due notice of this Commission and yield obedience thereto.

Given at the Presidency, Islamabad, this *24th* day of *February* in the year Two Thousand Five.


Minister for Foreign Affairs





GENERAL PERVEZ MUSHARRAF, NI(M), T Bt
President of the Islamic Republic of Pakistan



PAKISTAN



ANGELO TAGLIAVIA

Console Onorario del Pakistan
Circoscrizione: Sicilia - Exequatur: 4/4/2005
Agente raccomandatario marittimo

Consolato

Via Mariano Stabile, 172 - 90139 Palermo
Tel.: (+39) 091 6110910 - Fax: (+39) 091 6111908
mail: consulatepakistan@tagliavia.com

dal lunedì al venerdì: 9.00 - 13.00 e 15.30 - 19.30
Sabato: 9.00 - 12.00



Ambasciata del Pakistan in Italia

Via della Camilluccia, 682 - 00135 Roma
Tel.: (+39) 06 36301775, 06 3294836 - Fax: (+39) 06 36301936
mail: pareprome@mofa.gov.pk, pareprome1@gmail.com
sito web: mofa.gov.pk

Festa nazionale: 23 marzo



Minister
Spraw Zagranicznych
Radosław Sikorski

DX-304/MOM/113/002028

Warszawa, dnia 30 stycznia 2013 r.

Pan
Davide FARINA
Konsul Honorowy
Rzeczypospolitej Polskiej
Palermo

Szanowny Panie,

Mam przyjemność powołać Pana z dniem 30 stycznia 2013 roku, na okres pięciu lat, na Konsula Honorowego Rzeczypospolitej Polskiej w Palermo i powierzyć Panu wykonywanie następujących funkcji:

1/ działanie na rzecz rozwoju przyjaznych stosunków oraz współpracy gospodarczej, kulturalnej i naukowo-technicznej między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Włoską;

2/ sprawowanie opieki nad obywatelami polskimi, przebywającymi w okręgu konsularnym, a także nad statkami bandery polskiej oraz członkami załóg i pasażerami statków podczas ich pobytu w portach w okręgu konsularnym lub na wodach terytorialnych tego okręgu; udzielanie im pomocy oraz ochrona praw i interesów tych obywateli i statków;

3/ ochrona praw i interesów Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu konsularnym;

4/ propagowanie turystyki do Rzeczypospolitej Polskiej.

Jestem przekonany, że powierzone funkcje będzie Pan sprawował godnie i sumiennie, przyczyniając się do zacieśnienia przyjaznych stosunków między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Włoską.

Dziękuję, powodzenia w pełnieniu urzędu,



Stankiewicz



POLONIA



DAVIDE FARINA

Consigliere di Decanato

Console Onorario della Polonia

Circoscrizione: Sicilia - Exequatur: 25/3/2013

Commercialista, Revisore Legale dei Conti

Consolato

Via Edmondo De Amicis, 15 - 90143 Palermo

Tel.: (+39) 091 9783210

mail: df@davidefarina.it dfarina@lexecom.it

martedì e giovedì: 9.00 - 13.00



Ambasciata della Polonia in Italia

Via P.P. Rubens, 20 - 00197 Roma

Tel.: (+39) 06 36204200 - Fax: (+39) 06 3217895

mail: ambaroma@msz.gov.pl - sito web: www.gov.pl/web/italia/ambasciata-e-consolati

Festa nazionale: 11 novembre



Rui Chancerelle de Machete
Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros

Faço saber aos que as presentes letras virem que, atendendo ao merecimento e mais circunstâncias que concorrem na pessoa de Cláudio Gallina di Lorenzo, hei por bem nomeá-lo Cônsul Honorário da Nação Portuguesa em Palermo com todas as vantagens e prerrogativas que lhe competirem, na conformidade do Regulamento Consular de trinta e um de março de dois mil e nove, pelo que determino aos cidadãos portugueses residentes, ou que ali forem, reconheçam o referido Claudio Gallina di Lorenzo como Cônsul Honorário de Portugal e lhe prestem auxílio de que possa carecer para bem desempenhar o seu emprego. E rogo ao Governo da República Italiana que o deixe servir aquele cargo, fazendo-lhe guardar as mesmas franquias, privilégios e liberdades que gozam os outros Cônsules Honorários, dando-lhe para isso todo o favor e proteção, porque o mesmo será praticado neste Estado a respeito dos seus Cônsules Honorários. Para firmeza do que se passou este instrumento por mim assinado e selado com o selo das Armas de Portugal.

Ministério dos Negócios Estrangeiros, aos vinte e oito dias do mês de janeiro de dois mil e quinze.

R. Chancerelle de Machete



PORTOGALLO



CLAUDIO GALLINA MONTANA

Console Onorario del Portogallo
Circoscrizione: Sicilia - Exequatur: 20/2/2015
Avvocato

Consolato

Via Messina, 15 - 90141 Palermo
Tel.: (+39) 091 332386 - Fax: (+39) 091 585853
mail: consolatoportogallosicilia@gmail.com

dal lunedì al venerdì: 16.00 - 19.30



Ambasciata del Portogallo in Italia

Via Guido d'Arezzo, 5 - 00198 Roma
Tel.: (+39) 06 844801 - Fax: (+39) 06 3296783
mail: secretariado.roma@mne.pt - sito web: roma.embaxadaportugal.mne.gov.pt/pt

Festa nazionale: 10 giugno



*Minister za zunanje zadeve
Republike Slovenije*

*Va predlagi 23. člena Zakona o zunanjih zadevah je bila gospa
Patrizia Li Lio s sklopcema Vlade Republike Slovenije imenovana za
tustac generalac konzulke Republike Slovenije v Palermo v Italijanski
republikli. Konzularno območje Generalnega konzulata Republike
Slovenije v Palermo obsega državo Sicilije.*

*Valega gospa Patrizia Li Lio je spodbujati obostransko vzajemno
sodelovanje med Republiko Slovenije in pristojnim konzularnim
območjem v Italijanski republikli, še posebej na vsah tistih področjih, za
katera obstajajo interesi v obeh državah, pri rešitih državljanih,
gospodarskih, kulturnih in drugih organizacijah in ustanovah v skladu z
mednarodnim pravom.*

Ljubljana, devindvajsetega maja devatisetnajstega leta

*Igor Erjavec
predsednik vlade in
minister za zunanje zadeve*

*Imenovanje gospa Patrizia Li Lio
za tustac generalac konzulke Republike Slovenije
v Palermo v Italijanski republikli*



SLOVENIA



PATRIZIA DI DIO

Console Onorario della Slovenia
Circoscrizione: Sicilia - Exequatur: 22/5/2015
Imprenditore

Consolato

Via Sammartino, 35 - 90141 Palermo
Tel.: (+39) 091 6912520 - Fax: (+39) 091 6252015
mail: consolatoslovenia@lavicienrose.it

dal lunedì al venerdì: 9.00 - 13.00



Ambasciata della Slovenia in Italia

Via Salaria, 222 - 00198 Roma
Tel.: (+39) 06 45431160 - Fax: (+39) 06 45546183
mail: sloembassy.rome@gov.si - sito web: rim.veleposlanistvo.si

Festa nazionale: 25 giugno



MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA
EN NÁPOLES

O F I C I O

S/REF.:

N/REF.: 12 - CM/hl

FECHA: 22/01/2020

ASUNTO: Nombramiento Cónsul Honorario de España en Palermo

DESTINATARIO: Sr. D. Benedetto Caramanna

Le comunico que por orden del Sr. Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (Orden nº 10759 de 02/12/2019 de la Subdirección General de Personal), se ha procedido a su nombramiento como Cónsul Honorario de España en Palermo.

Asimismo, le informo de que su carta patente ha sido remitida a nuestra Embajada en Roma para que se recabe de las autoridades italianas el correspondiente *exequatur*.

Con referencia a las fichas adjuntas, deberá Ud. devolverlas debidamente firmadas y selladas, acompañadas de una foto tamaño carné, para su posterior envío a la Dirección General de Asuntos Consulares y a nuestra Embajada en Roma.

EL CÓNsul GENERAL

Carlos Maldonado Valcárcel



SPAGNA



BENEDETTO CARAMANNA

Consule Onorario della Spagna
Circoscrizione: Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna.
Exequatur: 1/10/2020
Avvocato

Consolato
Piazzale Ungheria, 73 - 90141 Palermo
Tel.: (+39) 091 320954 - Fax: (+39) 091 583706
mail: consolatocoreasicilia@gmail.com
dal lunedì al venerdì: 9.30 - 12.30 e 16.30 - 19.00



Ambasciata della Spagna in Italia
Palazzo Borghese, Largo della Fontanella di Borghese, 19 - 00186 Roma
Tel.: (+39) 06 6840401 - Fax: (+39) 06 6872256
mail: emb.roma@maec.es
Festa nazionale: 12 ottobre

ASSOCIAZIONE CORPO CONSOLARE DI PALERMO

Department of State

To all to whom these Presents shall come, Greeting:

I Certify That BARBARA DUCINELLA
has been appointed CONSULAR AGENT of the United States of America
at PALESRIO, ITALY with all the privileges and authorities
of right appertaining to that office, subject to the conditions prescribed by law.

In Testimony Whereof, I, WARREN CHRISTOPHER Secretary of State
of the United States of America, have hereunto subscribed my name and caused the Seal of
the Department of State to be affixed.

Done at the City of Washington this SIXTEEN day of APRIL, in the year
of our Lord one thousand nine hundred and SEVENTY-SIX, and the THIRTY year
of the Independence of the United States of America.



Warren Christopher



STATI UNITI D'AMERICA



BARBARA CUCINELLA

Past Decano - 2008/2009

Agente Consolare Onorario degli Stati Uniti D'America
Circoscrizione: Sicilia - Exequatur: 05/02/1996
Docente di lingua e letteratura anglo-americana

Consolato

Via Vaccarini, 1 - 90143 Palermo
Tel.: (+39) 091 305857 - Fax: (+39) 091 6256026
mail: cucinellab@state.gov

dal lunedì al venerdì: 9.00 - 12.30



Ambasciata degli Stati Uniti d'America in Italia

Via Vittorio Veneto, 121 - 00187 Roma
Tel.: (+39) 06 46741
sito web: it.usembassy.gov
Festa nazionale: 4 luglio

ASSOCIAZIONE CORPO CONSOLARE DI PALERMO



Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

At sensi dell'art. 12 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 24.4.1963, ratificata con Legge n.804 del 9.8.1967, e viste ed esaminate le Lettere Patenti datate 5 marzo 2019 con cui le Autorità del Regno di Svezia hanno nominato la Signora

Isabella Tagliavia

*Consolare onorario, titolare dell'Ufficio consolare onorario del Regno di Svezia in Palermo
con competenza sulla circoscrizione territoriale composta dalla Regione Sicilia*

La autorizza ad esercitare il conferitoLe Ufficio e La ammette a godere delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunità previste dal Capitolo Terzo della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 24.4.1963.

Invita pertanto le Autorità amministrative e giudiziarie a riconoscere la Signora Isabella Tagliavia nella qualità di Consolare onorario del Regno di Svezia in Palermo e ad agevolareLe l'esercizio delle Sue funzioni.

Dato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale il trenta del mese di settembre dell'anno duemiladiciannove con validità sino al ventinove settembre duemilaventiquattro.



p. il Ministro

*Il Vice Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica
Ministro Plenipotenziario Stefano Zanini*



SVEZIA



ISABELLA TAGLIAVIA

Console Onorario della Svezia
Circoscrizione: Sicilia - Exequatur: 30/9/2019
Agente marittimo

Consolato

Via Giovanni Bonanno, 122 - 901431 Palermo
Cell.: (+39) 338 2945912
mail: consolatosvezia.palermo@hotmail.com

Dal lunedì al venerdì: 9.00 - 13.00



Ambasciata della Svezia in Italia

Piazza Rio de Janeiro, 3 - 00161 Roma
Tel.: (+39) 06 44194100 - Fax: (+39) 06 44194761
mail: ambassaden.rom@gov.se - sito web: swedenabroad.se

Festa nazionale: 6 giugno

ASSOCIAZIONE CORPO CONSOLARE DI PALERMO

MAGYARORSZÁG
KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTERE

Boldiszer Andrea Edit érkezőjét,
olasz-magyar állampolgárt

az Olasz Kültetéshez Széchenyi téri utasvezető hivatalhoz,
Pécsenre szállóhelyi Magyarországi Kisebbségi
Központunkhoz küldve.

Íratottal felhívom az Olasz Kültetéshez Kormányost
és úrasn hatóságát, hogy Boldiszer Andrea Edit érkezőjét
foglalkoztatásban támogassa, továbbképzésben segítse és
képzésben, valamint más területekben a
kisebbségi közösségekben, képzésben és más területekben, amelyek
hivatást állásait fogva megjelöltek.

Kelt Budapeston,
a 2019. évi június 21. kelte.



Székelyi Péter
Székelyi Péter



UNGHERIA



ANDREA EDIT BOLDIZSAR

Console Onorario dell'Ungheria
Circoscrizione: Sicilia - Exequatur: 10/7/2018
Traduttore

Consolato
Via Jacopo Tintoretto, 4 - 90145 Palermo
Tel./Fax: (+39) 091 6823708
mail: consolatoungheriapa@gmail.com

Solo su appuntamento



Ambasciata dell'Ungheria in Italia
Via dei Villini, 12 - 00161 Roma
Tel.: (+39) 06 44230598 - Fax: (+39) 06 440327
mail: mission.rom[at]mfa.gov.hu - sito web: roma.mfa.gov.hu

Festa nazionale: 15 marzo

ASSOCIAZIONE CORPO CONSOLARE DI PALERMO

STATUTO

STATUTO DEL CORPO CONSOLARE DI PALERMO

Art. 1 - Costituzione

1. È costituita l'Associazione denominata "CORPO CONSOLARE DI PALERMO".
2. L'Associazione è regolata dalle disposizioni legislative italiane vigenti in materia e dal presente statuto. Nei rapporti e nei confronti dei terzi valgono gli art. 36 e seguenti del Codice Civile italiano nonché, per quanto applicabili, le Convenzioni sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, ed i Protocolli connessi ed adottati a Vienna, rispettivamente il 18 Aprile 1961 ed il 24 Aprile 1963, ratificati in Italia con la legge del 9 Agosto del 1967 n. 804.

Art. 2 - Scopo

Finalità dell'Associazione sono:

1. promuovere rapporti di migliore conoscenza fra gli Associati operanti a Palermo diffondendo fra di essi informazioni di ogni genere utili all'assolvimento delle loro funzioni consolari;
2. promuovere e tutelare la condizione giuridica degli Associati affinché sia, in ogni suo aspetto, conforme alle esigenze della missione cui sono preposti ed operare in modo che lo status degli stessi realizzi in pieno le previsioni contenute nella normativa internazionale, con particolare riferimento alla convenzione di Vienna, del 24 Aprile 1963;
3. promuovere ed incrementare le relazioni fra i Consoli operanti in Italia, e, a tal fine, favorire tutte le iniziative sociali, culturali e umanitarie, comunque atte ad incrementare un proficuo collegamento fra gli Associati e a valorizzarne la figura e l'opera in qualsiasi settore.
4. L'associazione è apartitica e apolitica e svolge attività senza finalità di lucro

Art. 3 - Durata

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

Art. 4 - Sede

L'Associazione ha sede in Palermo presso l'ufficio del Segretario Generale pro tempore.

Art. 5 - Composizione

1. L'Associazione "Corpo Consolare di Palermo" è composta dai Consoli Generali, dai Consoli, dai Vice Consoli e dagli Agenti Consolari, sia di carriera che onorari, accreditati con giurisdizione a Palermo (d'ora in poi, chiamati anche "Associati"), e che siano stati riconosciuti dal Governo Italiano in virtù ed in esecuzione della Convenzione di Vienna ed abbiano già ricevuto l'exequatur dalla Repubblica Italiana.
2. I Consoli Generali, Consoli, Vice Consoli e Agenti Consolari di nuova nomi-

na, con giurisdizione a Palermo, ai fini della ammissione dovranno presentare domanda scritta indirizzata alla Segreteria del Corpo Consolare. Il Consiglio di Decanato verificherà la regolarità della documentazione prodotta (nomina ed exequatur) ed in conseguenza delibererà sull'ammissione.

3. Il Delegato pro tempore del Sovrano Militare Ordine di Malta, con giurisdizione a Palermo, potrà fare istanza al fine di partecipare alle attività di questa Associazione in qualità di Osservatore e quindi senza diritto di voto. A tal fine deve presentare apposita domanda scritta alla Segreteria del Corpo Consolare.

Spetta al Consiglio di Decanato deliberarne l'ammissione dopo avere ricevuto dal Soggetto Delegante del Sovrano Militare Ordine di Malta la preventiva comunicazione della nomina del Soggetto Delegato.

Art. 6 - Quote

Gli Associati sono tenuti al versamento delle quote annuali di partecipazione nella misura e nei termini stabiliti dall'Assemblea.

Art. 7 - Diritti e Doveri

1. Tutti i componenti dell'Associazione hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie ed in quelle straordinarie e, quindi, a titolo esemplificativo, anche per l'approvazione dei bilanci annuali, per la elezione degli Organi Direttivi e per le modificazioni del presente Statuto.

I componenti dell'Associazione, qualunque sia la loro qualifica, hanno diritto di partecipare a tutte le assemblee ed alle altre manifestazioni ed usufruire di tutte le eventuali prerogative riservate all'Associazione.

2. I componenti dell'Associazione devono:
 - a) comportarsi in modo irreprensibile tra loro, improntando la loro condotta ad un elevato senso di lealtà;
 - b) osservare il presente Statuto;
 - c) comunicare alla Segreteria le variazioni, i trasferimenti, le nuove nomine, il cambio della Sede Consolare, le variazioni di numeri telefonici, fax ed email.

Art. 8 - Perdita della qualità di Associato

1. La qualità di Associato può venir meno per i seguenti motivi:
 - a) perdita dell'exequatur;
 - b) dimissioni, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata al Consiglio di Decanato;
 - c) mancato pagamento delle quote sociali dell'ultimo anno;
 - d) motivata deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Decanato, previo parere del Collegio dei Proviviri, per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto, per aver tenuto o assunto comportamenti incompatibili con il prestigio della funzione.
2. Il Consiglio di Decanato, prima di pronunciare la decadenza dalla qualità di

Associato per morosità, invia all'Associato medesimo non in regola con il pagamento delle quote una diffida a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o P.e.c. con invito ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera stessa; trascorso tale termine l'Associato inadempiente si considererà decaduto.

3. In nessun caso l'Associato avrà diritto alla liquidazione ad alcuna quota del patrimonio sociale, sia che intervenga lo scioglimento dell'Associazione, che in caso di dimissioni, esclusione o recesso dell'Associato medesimo.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio di Decanato;
- il Decano;
- il Segretario Generale;
- il Collegio dei Proviviri.

Art. 10 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dalla totalità degli Associati (Consoli Generali, Consoli, Vice Consoli e Agenti Consolari, sia di carriera che onorari), in regola con il pagamento delle quote.
2. Gli Associati sono convocati in assemblea ordinaria, nella sede dell'associazione o in altro luogo nella città di Palermo, dal Decano o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Decano, almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dal termine di ogni esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario, del bilancio di previsione e della relazione del Consiglio di Decanato. L'Assemblea sarà, altresì, convocata in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio di Decanato o almeno cinque componenti dell'Associazione ne facciano richiesta, indicando l'argomento da trattare.
3. La convocazione avviene mediante comunicazione a mezzo lettera o e-mail o fax a tutti gli Associati almeno quindici giorni prima della data di convocazione medesima. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'Ordine del Giorno con l'elenco degli argomenti da trattare.
4. L'Assemblea è presieduta dal Decano, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Decano o ancora dal membro del Consiglio di Decanato più anziano di età. Le funzioni di segretario saranno svolte dal Segretario Generale o, in mancanza, da altro Associato nominato dall'Assemblea.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.
6. Ad essa compete:
 - a) eleggere il Decano;
 - b) eleggere 5 componenti del Consiglio di Decanato;
 - c) eleggere il Segretario Generale;
 - d) nominare il Collegio dei Proviviri;

- e) esprimere gli orientamenti di carattere generale;
 - f) discutere e approvare il rendiconto annuale ed il bilancio di previsione;
 - g) stabilire l'ammontare delle quote sociali a carico dei singoli Associati;
 - h) deliberare, su proposta del Consiglio di Decanato o di almeno cinque componenti dell'Associazione, le modifiche del presente Statuto;
 - i) deliberare in ordine allo scioglimento dell'Associazione.
7. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli Associati in regola nel pagamento della quota annua di Associazione.
 8. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto e in regola con il pagamento delle quote. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti aventi il diritto di voto.
 9. È ammessa la possibilità di delega; tuttavia, in assemblea, ciascun Associato può rappresentarne solo un altro. L'Assemblea delibera a maggioranza degli Associati presenti, salvo quanto infra diversamente disposto.
 10. Per modificare lo statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il 60% degli Associati aventi diritto al voto.
 11. Le votazioni si tengono per alzata di mano, tranne quelle per il rinnovo delle cariche che si tengono a scrutinio segreto e salvo che, limitatamente al Decano ed al Segretario Generale, non intervenga la immediata e spontanea acclamazione.

Art. 11 - Consiglio di Decanato

1. Il Consiglio di Decanato, eletto dall'Assemblea, è composto dal Decano, dal Vice Decano, da altri quattro Associati e dal Segretario Generale. Essi restano in carica per un periodo di due anni e potranno essere rieletti consecutivamente ad eccezione del Decano.
2. In caso di cessazione di taluno dei suoi componenti il Consiglio di Decanato può procedere per cooptazione alla sua sostituzione fino alla successiva Assemblea ordinaria.
3. In caso di cessazione dalla carica del Decano prima del termine del mandato, il Vice Decano ne assume provvisoriamente le funzioni e provvede all'immediata convocazione di un'Assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Decano.
4. Il Consiglio di Decanato è preposto alla direzione delle attività dell'Associazione, agisce in conformità delle indicazioni assembleari, ed assolve al regolare funzionamento dell'Associazione nonché del corretto impiego dei fondi.

In particolare:

- a) è garante dell'applicazione dello Statuto;
- b) provvede all'amministrazione;
- c) delibera in ordine alle attività dell'Associazione;
- d) delibera in ordine agli acquisti, alle donazioni, alla destinazione degli avanzi di gestione e per ogni altro servizio relativo all'attività ed al buon andamento

- dell'Associazione;
- e) con propria apposita ed insindacabile delibera può invitare i Consoli Generali, i Consoli, i Vice Consoli, gli Agenti Consolari (di carriera e onorari) di stanza a Palermo che non sono associati, nonché altre personalità del mondo scientifico, culturale ed altre Autorità, a partecipare agli incontri o manifestazioni promossi dall'Associazione.
5. Il Consiglio viene convocato tutte le volte che il Decano ne ravvisi l'opportunità, ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti per urgenti o particolari motivi.
 6. Il Consiglio di Decanato dovrà riunirsi almeno due volte l'anno.
 7. Il Consiglio di Decanato si riunisce in unica seduta.
 8. Le riunioni del Consiglio di Decanato devono essere convocate per iscritto, anche a mezzo di posta elettronica, fax e qualunque altro mezzo che ne garantisca la ricezione.
 9. Nelle riunioni di Consiglio di Decanato non sono ammesse deleghe ed ogni Componente dovrà essere personalmente presente.
 10. Esso delibera validamente con la presenza di almeno quattro Componenti ed a maggioranza dei votanti.
 11. Solo nella ipotesi di parità di voti, il voto del Decano o del Vice - Decano, in caso di assenza del primo, avrà valore doppio.
 12. Il voto dovrà essere palese.

Art. 12 - Decano

1. Il Decano è eletto fra gli Associati secondo un criterio di alternanza tra: "Consoli di Carriera" (Consoli Generali o Consoli o Vice Consoli o Agenti Consolari), per un mandato di due anni da un lato e dall'altro "Consoli Onorari" (Consoli Generali o Consoli o Vice Consoli o Agenti Consolari), che nei quattro anni precedenti la nomina a Decano abbiano ininterrottamente partecipato all'Associazione quali Associati aventi diritto al voto - per due mandati di due anni ciascuno.

Esemplificando: il Console di carriera resterà in carica per un mandato di due anni; allo scadere sarà eletto un Console onorario per due anni e allo scadere nuovamente un altro Console onorario per due anni. Allo scadere nuovamente il Console di Carriera per due anni e così via.

Il Console (Generale o Onorario) al quale spetterà la nomina di Decano avrà sempre la facoltà di rinunciare all'incarico.

2. Tra i "Consoli Onorari", la scelta verrà effettuata in base all'anzianità derivante:
 - dalla data dell'exequatur, rilasciato dalla Repubblica Italiana, vigente all'atto dell'ammissione all'Associazione;ovvero
 - dalla data di ammissione all'Associazione, se questa è successiva di oltre un anno rispetto alla data dell'exequatur.

3. Il Decano rappresenta legalmente l'Associazione "Corpo Consolare di Palermo".
Inoltre:

- a) Nomina fra i Consiglieri il Vice Decano che lo sostituirà ad ogni effetto in caso di sua assenza o impedimento;
- b) Convoca e presiede le riunioni di Assemblea e del Consiglio di Decanato;
- c) Assegna specifici incarichi;
- d) Firma atti e verbali;
- e) Nomina gli scrutatori per l'esame delle votazioni;
- f) Decade per dimissioni e/o impedimento definitivo.

Art. 13 - Segretario Generale

Il Segretario Generale viene eletto dall'Assemblea, resta in carica per un biennio ed è rieleggibile. Cura l'esecuzione di tutte le attività, raccoglie le norme e le consuetudini, costituisce e conserva l'archivio, accerta l'anzianità dei singoli Associati, provvede alle incombenze del Cerimoniale, trasmette per incarico del Decano le convocazioni di Assemblea e di Consiglio di Decanato, redige i verbali delle sedute, mantiene la lista aggiornata dei Consolati e dei Rappresentanti delle Sedi ed Agenzie Consolari, eventualmente anche di quelli non facenti parte dell'Associazione ma con espressa indicazione e ne cura la pubblicazione periodica, secondo gli indirizzi del Consiglio di Decanato; funge da tesoriere, tranne che il Decano non attribuisca tale incarico ad altra persona, assiste il Decano e lo collabora in tutte le sue iniziative.

1. Tutti i documenti di gestione dell'Associazione, i verbali di assemblea, delle riunioni del Consiglio, i bilanci ed i documenti contabili saranno tenuti in raccolta cronologica dal Segretario Generale, a disposizione degli Associati che ne potranno prendere visione, presso il suo ufficio, dove l'Associazione elegge la propria sede.
2. Nel caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, il Segretario Generale dovrà consegnare tutti i predetti documenti al successore o, in mancanza, al Decano o al Vice Decano.

Art. 14 - Collegio dei Proviviri

1. Al Collegio dei Proviviri vengono sottoposte dal Consiglio di Decanato le eventuali controversie che dovessero insorgere in seno all'Associazione.
2. È costituito da tre membri nominati dall'Assemblea possibilmente tra i past Decani ed elegge nel suo seno un Presidente. Ove necessari, il Consiglio di Decanato integra il Collegio per cooptazione tra i componenti dell'Associazione.
3. In caso di impedimento del Presidente, il Collegio è presieduto dal Componente del Collegio più anziano di età.
4. Dura in carica un biennio e i suoi componenti possono essere rieletti con un massimo di due mandati.
5. Il Collegio presenta al Consiglio di Decanato il proprio parere scritto sulla controversia sottopostagli entro 30 giorni dal ricevimento dell'incarico.

Art. 15 - Consoli in congedo

1. I Consoli Generali, Consoli, Vice Consoli e Agenti Consolari, sia di carriera che onorari, che hanno cessato la loro funzione consolare a Palermo potranno essere invitati dal Decano a partecipare alle manifestazioni dell'Associazione.
2. Sono esentati dal pagamento delle quote annuali.

Art. 16 - Art. 16 Entrate - Patrimonio sociale

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - dalle quote annuali degli Associati nella misura stabilita dall'Assemblea;
 - da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
 - da versamenti volontari da parte degli Associati;
 - da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o degli Associati.
2. L'Associato dimissionario o che, comunque, cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento della quota per l'anno in corso.
3. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili ed immobili che diverranno a qualsiasi titolo di proprietà dell'Associazione; da eventuali fondi riserva costituiti con gli avanzi di gestione, da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, da ogni e qualsiasi altro bene pervenuto all'Associazione a qualsivoglia titolo.
4. È fatto divieto assoluto di distribuire fra gli Associati, anche indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che ciò sia imposto dalla legge.

Art. 17 - Esercizi Sociali

1. L'anno sociale e finanziario va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.
2. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Decanato il rendiconto economico finanziario e il bilancio di previsione.

Art. 18 - Rimborsi ed indennità

Il Decano e gli altri componenti del Consiglio di Decanato, il Segretario Generale ed il Collegio dei Probiviri non hanno diritto ad alcun emolumento essendo le attività da loro prestate a titolo gratuito.

Art. 19 - Libri sociali

1. L'Associazione, oltre alla tenuta dei libri verbali delle Assemblee e del Consiglio di Decanato dovrà tenere anche un libro di contabilità.
2. Il Collegio dei Probiviri dovrà trascrivere i propri atti in apposito libro.

Art. 20 - Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento, l'Assemblea designerà uno o più Liquidatori fra gli Associati determinandone i poteri.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio sarà devoluto ad

un'Associazione, Ente o Istituzione che abbia analoghe finalità, prescelto dall'Assemblea, o, in mancanza, dal Consiglio di Decanato o dal Liquidatore fra quelli che abbiano le caratteristiche richieste dalla legge.

Art. 21 - Lingua e legge applicabile

1. Gli Atti dell'Associazione sono redatti in lingua italiana.
2. L'Associazione è soggetta alla legge italiana.

Art. 22 - Norme di riferimento

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile Italiano e ad ogni altra normativa, nazionale ed internazionale, che disciplina la materia.

Art. 23 - Disposizioni Generali e Speciali

1. La partecipazione dei Consoli Generali, Consoli, Vice Consoli e Agenti Consolari, sia di carriera che onorari, alle visite alle Autorità ed alle manifestazioni organizzate dall'Associazione è personale senza possibilità di delega a terzi.
2. Il presente Statuto entra in vigore dalla sua approvazione o dalla data di approvazione della sua modifica.

CONVENZIONE DI VIENNA

ASSOCIAZIONE CORPO CONSOLARE DI PALERMO

CONVENZIONE DI VIENNA

SULLE RELAZIONI CONSOLARI

Gli Stati firmatari della presente Convenzione (ratificato dall'Italia con L. 9-8-1967, n. 804),

1. memori che, da un tempo remoto, si sono stabilite relazioni consolari tra i popoli,
2. coscienti degli Scopi e dei Principi della Carta delle Nazioni Unite concernenti l'uguaglianza sovrana degli Stati, la conservazione della pace e della sicurezza internazionale e lo sviluppo delle relazioni amichevoli tra le nazioni,
3. considerato che la Conferenza delle Nazioni Unite sulle relazioni e immunità diplomatiche ha approvato la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, aperta alla firma il 18 aprile 1961,
4. persuasi che una convenzione internazionale sulle relazioni, i privilegi e le immunità consolari contribuirebbe del pari a favorire le relazioni amichevoli tra i paesi, quale che sia la diversità dei loro ordinamenti costituzionali e sociali,
5. convinti che questi privilegi e immunità non tendono ad avvantaggiare singole persone, ma ad assicurare l'adempimento efficace delle funzioni da parte dei posti consolari in nome dei loro Stati,
6. affermato che le regole del diritto internazionale consuetudinario devono rimanere applicabili alle questioni che non sono regolate espressamente nelle disposizioni della presente Convenzione,

hanno convenuto su quanto segue:

Art. 1 - Definizioni

1. Secondo la presente Convenzione, le locuzioni seguenti significano:
 - a) "posto consolare", ogni consolato generale, viceconsolato o agenzia consolare;
 - b) "circostrizione consolare", il territorio assegnato a un posto consolare per l'esercizio delle funzioni consolari;
 - c) "capo d'un posto consolare", la persona incaricata d'agire in tale qualità;
 - d) "funzionario consolare", ogni persona, compreso il capo del posto consolare, incaricata in tale qualità d'esercitare le funzioni consolari;
 - e) "impiegato consolare", ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici d'un posto consolare;
 - f) l'espressione "membro del personale di servizio" s'intende di ogni persona destinata al servizio domestico di un posto consolare;
 - g) "membri d'un posto consolare", i funzionari consolari, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio;
 - h) "membri del personale consolare", i funzionari consolari, escluso il capo del posto consolare, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio;
 - i) "membro del personale privato", una persona impiegata esclusivamente nel

- servizio privato d'un membro del posto consolare;
- j) "stanze consolari", gli edifici o parti d'edifici e il terreno annesso, adoperati, qualunque ne sia il proprietario, esclusivamente ai fini del posto consolare;
 - k) "archivio consolare", ogni carta, documento, corrispondenza, libro, pellicola cinematografica, nastro magnetico e registro del posto consolare, compresi il materiale della cifra, gli schedari e la mobilia destinata a proteggerli e a conservarli.
2. I funzionari consolari sono distinti in due categorie: i funzionari consolari di carriera e i funzionari consolari onorari. Le disposizioni del capo II della presente Convenzione s'applicano ai posti consolari diretti da funzionari consolari di carriera; le disposizioni del capo III, s'applicano ai posti consolari diretti da funzionari consolari onorari.
 3. Lo stato particolare dei membri dei posti consolari, che sono cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza, è disciplinato nell'articolo 71 della presente Convenzione.

Capo I - Delle relazioni consolari in generale

Sezione I - Stabilimento e condotta delle relazioni consolari

Art. 2 - Stabilimento di relazioni consolari

1. Lo stabilimento di relazioni consolari tra Stati avviene per mutuo consenso.
2. Il consenso dato allo stabilimento di relazioni diplomatiche tra due Stati implica, salvo indicazione contraria, il consenso allo stabilimento di relazioni consolari.
3. La rottura delle relazioni diplomatiche non determina ipso facto la rottura delle relazioni consolari.

Art. 3 - Art. 3 - Esercizio delle funzioni consolari

Le funzioni consolari sono esercitate da posti consolari. Esse sono anche esercitate da missioni diplomatiche conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 4 - Stabilimento d'un posto consolare

1. Un posto consolare può essere stabilito sul territorio dello Stato di residenza solamente con il consenso di questo Stato.
2. La sede del posto consolare, la sua classe e la sua circoscrizione consolare sono determinate dallo Stato d'invio e sottoposte all'approvazione dello Stato di residenza.
3. Modificazioni ulteriori possono essere apportate dallo Stato d'invio alla sede del posto consolare, alla sua classe e alla sua circoscrizione consolare solamente con il consenso dello Stato di residenza.
4. Il consenso dello Stato di residenza è parimente richiesto qualora un consolato generale o un consolato voglia aprire un vice consolato o un'agenzia consolare in un luogo diverso da quello in cui esso stesso è stabilito.

5. Il consenso espresso e precedente dello Stato di residenza è parimente richiesto per l'apertura d'un ufficio che faccia parte d'un consolato esistente, fuori della sede di quest'ultimo.

Art. 5 - Funzioni consolari

Le funzioni consolari consistono a:

1. proteggere nello Stato di residenza gl'interessi dello Stato d'invio e dei suoi cittadini, siano questi persone fisiche oppure giuridiche, nei limiti ammessi dal diritto internazionale;
2. favorire lo sviluppo di relazioni commerciali, economiche, colturali e scientifiche tra lo Stato d'invio e lo Stato di residenza e promuovere in qualsiasi altra maniera relazioni amichevoli fra gli stessi nell'ambito delle disposizioni della presente Convenzione;
3. informarsi, con tutti i mezzi leciti, delle condizioni e dell'evoluzione della vita commerciale, economica, colturale e scientifica dello Stato di residenza, fare rapporto a questo riguardo al governo dello Stato d'invio e dare informazioni alle persone interessate;
4. concedere passaporti e documenti di viaggio ai cittadini dello Stato d'invio, come anche visti e documenti appropriati alle persone che desiderano recarsi in questo Stato;
5. prestare soccorso e assistenza ai cittadini, siano questi persone fisiche oppure giuridiche, dello Stato d'invio;
6. agire come notaio e ufficiale dello stato civile ed esercitare funzioni simili e talune funzioni d'ordine amministrativo, in quanto non ostino le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza;
7. tutelare gli interessi dei cittadini, siano questi persone fisiche oppure morali, dello Stato d'invio, nelle successioni sol territorio dello Stato di residenza, conformemente alle leggi e ai regolamenti dello Stato di residenza;
8. tutelare, nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, gli interessi dei minorenni e degli incapaci, cittadini dello Stato d'invio, particolarmente qualora sia richiesta a loro riguardo l'istituzione d'una tutela o d'una curatela;
9. con riserva delle pratiche e procedure vigenti nello Stato di residenza, rappresentare i cittadini dello Stato d'invio o prendere disposizioni allo scopo d'assicurare loro una rappresentanza appropriata davanti ai tribunali o alle altre autorità dello Stato di residenza per domandare, conformemente alle leggi e ai regolamenti di questo Stato, lo stabilimento di misure provvisorie a tutela dei diritti e degli interessi di questi cittadini, qualora, per effetto della loro assenza o per qualsiasi altra cagione, non possano difendere in tempo utile i loro diritti e interessi;
10. trasmettere atti giudiziali e stragiudiziali o eseguire commissioni rogatorie secondo gli accordi internazionali vigenti o, in mancanza di tali accordi, in maniera compatibile con le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza;

11. esercitare i diritti di controllo e d'ispezione, previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio, sui navigli marittimi e sui battelli fluviali aventi la cittadinanza di questo Stato e sugli aeromobili immatricolati nello stesso, come anche sui loro equipaggi;
12. prestare assistenza ai navigli, battelli e aeromobili menzionati nel capoverso 11. e ai loro equipaggi, ricevere le dichiarazioni sul viaggio di questi navigli e battelli, esaminare e vistare le carte di bordo e, senza pregiudizio dei poteri delle autorità dello Stato di residenza, fare inchieste sugli infortuni occorsi nella traversata e comporre, in quanto l'autorizzino le leggi e i regolamenti dello Stato d'invio, le controversie di qualsiasi natura tra il capitano, gli ufficiali e i marinai;
13. esercitare tutte le altre funzioni affidate a un posto consolare dallo Stato di invio, che non siano vietate dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza o alle quali questo Stato non s'opponga, oppure che sono menzionate negli accordi internazionali in vigore tra lo Stato d'invio e lo Stato di residenza.

Art. 6 - Esercizio delle funzioni consolari fuori della circoscrizione consolare

In circostanze particolari, un funzionario consolare può, con il consenso dello Stato di residenza, esercitare le sue funzioni fuori della sua circoscrizione consolare.

Art. 7 - Esercizio di funzioni consolari in uno Stato terzo

Lo Stato d'invio può, dopo averlo notificato agli Stati interessati e qualora uno di essi non s'opponga espressamente, incaricare un posto consolare stabilito in uno Stato d'assumere l'esercizio di funzioni consolari in un altro Stato.

Art. 8 - Esercizio di funzioni consolari per conto d'uno Stato terzo

Dopo un'appropriata notificazione allo Stato di residenza e qualora questo Stato non s'opponga, un posto consolare dello Stato d'invio può esercitare funzioni consolari nello Stato di residenza per conto d'uno Stato terzo.

Art. 9 - Classi dei capi di posti consolari

1. I capi di posti consolari sono ripartiti in quattro classi, come segue:
 - a) consoli generali;
 - b) consoli;
 - c) viceconsoli;
 - d) agenti consolari.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non restringe punto il diritto d'una qualsiasi delle Parti Contraenti di stabilire la denominazione dei funzionari consolari che non sono capi di posti consolari.

Art. 10 - Nomina e ammissione dei capi di posti consolari

1. I capi di posti consolari sono nominati dallo Stato d'invio e sono ammessi all'esercizio delle loro funzioni dallo Stato di residenza.
2. Riservate le disposizioni della presente Convenzione, i modi della nomina e

dell'ammissione del capo d'un posto consolare sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi dello Stato d'invio e dello Stato di residenza.

Art. 11 - Lettera patente o notificazione della nomina

1. Il capo d'un posto consolare è provveduto, dallo Stato d'invio, d'un documento, in forma di lettera patente o d'atto simile, steso per ciascuna nomina, attestante la sua qualità e indicante, di regola, i suoi nomi e cognome, la sua categoria e classe, la circoscrizione consolare e la sede del posto consolare.
2. Lo Stato d'invio trasmette la lettera patente o un atto simile, per il tramite diplomatico o per qualsiasi altro mezzo appropriato, al governo dello Stato sol cui territorio il capo d'un posto consolare deve esercitare le sue funzioni.
3. Se lo Stato di residenza consente, lo Stato d'invio può sostituire alla lettera patente o a un atto simile una notificazione contenente le indicazioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 12 - Exequatur

1. Il capo d'un posto consolare è ammesso all'esercizio delle sue funzioni da un permesso dello Stato di residenza, chiamato exequatur, quale che sia la forma di questo permesso.
2. Lo Stato che nega un exequatur non è tenuto a comunicarne il motivo allo Stato d'invio.
3. Riservate le disposizioni degli articoli 13 e 15, il capo d'un posto consolare non può entrare in funzione prima d'aver ricevuto l'exequatur.

Art. 13 - Ammissione provvisoria dei capi di posti consolari

Nell'attesa della concessione dell'exequatur, il capo d'un posto consolare può essere ammesso provvisoriamente all'esercizio delle sue funzioni. In questo caso, le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili.

Art. 14 - Notificazione alle autorità della circoscrizione consolare

Non appena il capo d'un posto consolare è stato ammesso, sia pure provvisoriamente, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza è tenuto a informare immediatamente le autorità competenti della circoscrizione consolare. Esso è del pari tenuto a vegliare affinché siano prese le misure necessarie a permettere al capo d'un posto consolare d'adempiere i doveri del suo ufficio e di godere del trattamento previsto nelle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 15 - Esercizio temporaneo delle funzioni di capo d'un posto consolare

1. Se il capo d'un posto consolare è impedito d'esercitare le sue funzioni, oppure se il posto è vacante, un gerente interinale può agire provvisoriamente come capo d'un posto consolare.
2. I nomi e il cognome del gerente interinale sono notificati dalla missione diplomatica allo Stato d'invio o, in mancanza d'una missione diplomatica di questo Stato nello Stato di residenza, dal capo del posto consolare o, se questo è impedi-

to, da ogni altra autorità competente dello Stato d'invio al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'autorità designata da questo ministero. Di regola, questa notificazione dev'essere fatta in precedenza. Lo Stato di residenza può sottoporre al suo consenso l'ammissione, come gerente interinale, di una persona che non sia un agente diplomatico né un funzionario consolare dello Stato d'invio nello Stato di residenza.

3. Le autorità competenti dello Stato di residenza devono prestare assistenza e protezione al gerente interinale. Durante la sua gestione, le disposizioni della presente Convenzione gli sono applicabili non altrimenti che al capo del posto consolare del quale si tratta. Tuttavia, lo Stato di residenza non è tenuto ad accordare al gerente interinale le agevolzze, i privilegi e le immunità il cui godimento da parte del capo del posto consolare è subordinato a condizioni che il gerente interinale non adempie.
4. Il membro del personale diplomatico della rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza, che sia nominato gerente interinale dallo Stato d'invio nelle condizioni previste dal paragrafo 1 del presente articolo, continua a godere dei privilegi e delle immunità diplomatiche, se lo Stato di residenza non vi si oppone.

Art. 16 - Precedenza tra i capi di posti consolari

1. I capi di posti consolari prendono posto in ciascuna classe secondo il giorno della concessione dell'exequatur.
2. Se, per altro, il capo d'un posto consolare, prima d'ottenere l'exequatur, è ammesso provvisoriamente all'esercizio delle sue funzioni, il giorno di questa ammissione provvisoria determina l'ordine di precedenza; quest'ordine è mantenuto dopo la concessione dell'exequatur.
3. L'ordine di precedenza tra due o più capi di posti consolari, che hanno ottenuto l'exequatur o l'ammissione provvisoria in uno stesso giorno, è determinato dal giorno in cui la lettera patente o un atto simile è stato presentato, oppure la notificazione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 11 è stata fatta allo Stato di residenza.
4. I gerenti interinali prendono posto dopo tutti i capi di posti consolari. Tra essi, prendono posto secondo i momenti in cui hanno assunto le funzioni di gerenti interinali e che sono stati indicati nelle notificazioni fatte in virtù dell'articolo 15 paragrafo 2.
5. I funzionari consolari onorari, capi di posti consolari, prendono posto, in ciascuna classe, dopo i funzionari consolari di carriera, capi di posti consolari, nell'ordine e secondo le regole stabilite nei paragrafi precedenti.
6. I capi di posti consolari hanno la precedenza sui funzionari consolari che non abbiano questa qualità.

Art. 17 - Compimento d'atti diplomatici da funzionari consolari

1. Nello Stato dove lo Stato d'invio non ha una missione diplomatica o non è rappresentato dalla missione diplomatica d'uno Stato terzo, un funzionario conso-

lare può, con il consenso dello Stato di residenza e senza che ne sia toccato il suo stato consolare, essere incaricato di compiere atti diplomatici. Il compimento di questi atti da un funzionario consolare non gli conferiscono alcun diritto ai privilegi e alle immunità diplomatici.

2. Un funzionario consolare può, dopo la notificazione allo Stato di residenza, essere incaricato di rappresentare lo Stato d'invio in tutte le organizzazioni intergovernative. Agendo in questa qualità, egli ha diritto a tutti i privilegi e immunità concessi dal Diritto Internazionale consuetudinario o dagli accordi internazionali a un rappresentante in un'organizzazione intergovernativa; tuttavia, per quanto concerne ogni altra funzione consolare da lui esercitata, non ha diritto a un'immunità giurisdizionale più ampia di quella di cui un agente consolare gode in virtù della presente Convenzione.

Art. 18 - Nomina d'una medesima persona come funzionario consolare da due o più Stati

Due o più Stati possono, con il consenso dello Stato di residenza, nominare una medesima persona come funzionario consolare in questo Stato.

Art. 19 - Nomina dei membri del personale consolare

1. Riservate le disposizioni degli articoli 20, 22 e 23, lo Stato d'invio nomina a suo grado i membri del personale consolare.
2. Lo Stato d'invio notifica abbastanza per tempo allo Stato di residenza i nomi e il cognome, la categoria e la classe di tutti i funzionari consolari diversi dal capo d'un posto consolare, affinché questo Stato possa, se lo desidera, esercitare i diritti che gli conferisce il paragrafo 3 dell'articolo 23.
3. Lo Stato d'invio può, se le sue leggi e i suoi regolamenti l'esigono, domandare allo Stato di residenza di concedere un exequatur a un funzionario consolare che non è capo d'un posto consolare.
4. Lo Stato di residenza può, se le sue leggi e i suoi regolamenti l'esigono, concedere un exequatur a un funzionario consolare che non è capo d'un posto consolare.

Art. 20 - Effettivo del personale consolare

Ove manchi un accordo esplicito sull'effettivo del personale del posto consolare, lo Stato di residenza può esigere che esso sia mantenuto nei limiti di quello che desidera come ragionevole e normale, tenuto conto delle circostanze e delle condizioni prevalenti nella circoscrizione consolare e dei bisogni del posto consolare considerato.

Art. 21 - Precedenza tra funzionari consolari d'un posto consolare

L'ordine di precedenza tra funzionari consolari d'un posto consolare e tutti i cambiamenti di tale ordine sono notificati dalla missione diplomatica dello Stato d'invio o, mancando una tale missione nello Stato di residenza, dal capo del posto consolare al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'autorità designata da questo ministero.

Art. 22 - Cittadinanza dei funzionari consolari

1. I funzionari consolari avranno, di regola, la cittadinanza dello Stato di invio.
2. I funzionari consolari possono essere scelti tra i cittadini dello Stato di residenza, solamente con il consenso espresso di questo Stato, che può revocarlo in ogni momento.
3. Lo Stato di residenza può riservarsi il medesimo diritto rispetto ai cittadini d'uno Stato terzo, che non siano anche cittadini dello Stato d'invio.

Art. 23 - Persona dichiarata non grata

1. Lo Stato di residenza può in ogni momento informare lo Stato d'invio che un funzionario consolare è persona non grata o che qualsiasi altro membro del personale consolare non è accettabile. Lo Stato d'invio richiamerà la persona della quale si tratta oppure metterà fine alle sue funzioni nel posto consolare, secondo il caso.
2. Se lo Stato d'invio nega d'eseguire o non esegue in un termine ragionevole gli obblighi che gli spettano secondo il paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato di residenza può, secondo il caso, ritirare l'exequatur alla persona della quale si tratta o cessare di considerarla un membro del personale consolare.
3. Una persona nominata membro d'un posto consolare può essere dichiarata non accettabile prima che arrivi sul territorio dello Stato di residenza o, se già vi si trovi, prima dell'entrata in funzione nel posto consolare. In tale caso, lo Stato d'invio deve revocare la nomina.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, lo Stato di residenza non è tenuto a comunicare allo Stato d'invio le ragioni della sua risoluzione.

Art. 24 - Notificazione allo Stato di residenza delle nomine, degli arrivi e delle partenze

1. Sono notificati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'autorità designata da questo ministero:
 - a) la nomina dei membri d'un posto consolare, il loro arrivo dopo la nomina al posto consolare, la loro partenza definitiva o la cessazione dalle loro funzioni e ogni altro cambiamento interessante il loro stato e occorso durante il loro servizio nel posto consolare;
 - b) l'arrivo e la partenza definitiva d'una persona della famiglia d'un membro d'un posto consolare e vivente nella sua comunione domestica e, se è il caso, il fatto che una persona divenga o cessi d'essere membro della famiglia;
 - c) l'arrivo e la partenza definitiva di membri del personale privato e, se è il caso, la cessazione del loro servizio in tale qualità;
 - d) l'impiego e il licenziamento di persone residenti nello Stato di residenza, come membri del posto consolare o del personale privato aventi diritto ai privilegi e alle immunità.
2. Sempre che sia possibile, l'arrivo e la partenza definitiva devono parimente essere notificati in precedenza.

Sezione II - Fine delle funzioni consolari

Art. 25 - Fine delle funzioni di membro d'un posto consolare

1. Le funzioni di membro d'un posto consolare cessano segnatamente con:
2. la notificazione dallo Stato d'invio allo Stato di residenza della cessazione da tali funzioni;
3. il ritiro dell'exequatur;
4. la notificazione dallo Stato d'invio allo Stato di residenza d'aver cessato di considerare membro del personale consolare la persona della quale si tratta.

Art. 26 - Partenza dal territorio dello Stato di residenza

Lo Stato di residenza deve, anche in caso di conflitto armato, accordare ai membri del posto consolare e ai membri del personale privato, che non siano suoi cittadini, e ai membri della loro famiglia viventi con loro in comunione domestica, qualunque ne sia la cittadinanza, il tempo e le agevolanze necessarie per preparare la loro partenza e lasciare il suo territorio entro i termini migliori dopo la cessazione delle loro funzioni. In particolare, se occorre, deve fornire i mezzi di trasporto necessari a loro e ai loro beni, salvo i beni acquistati sul suo territorio e di cui al momento della partenza sia vietata l'esportazione.

Art. 27 - Protezione delle stanze e dell'archivio consolari e degli interessi dello Stato d'invio in circostanze eccezionali

1. In caso di rottura delle relazioni consolari tra due Stati:
 - a) lo Stato di residenza è tenuto, anche in caso di conflitto armato, a rispettare e proteggere le stanze consolari, come anche i beni del posto consolare e l'archivio consolare;
 - b) lo Stato d'invio può affidare la custodia delle stanze consolari, dei beni che vi si trovino e l'archivio consolare a uno Stato terzo accettabile per lo Stato di residenza;
 - c) lo Stato d'invio può affidare la protezione dei suoi interessi e di quelli dei suoi cittadini a uno Stato terzo accettabile per lo Stato di residenza.
2. In caso di chiusura temporanea o definitiva d'un posto consolare, sono applicabili le disposizioni del capoverso 1. paragrafo 1 del presente articolo. In oltre,
 - a) se lo Stato d'invio, ancorché non rappresentato nello Stato di residenza da una missione diplomatica, ha sul territorio di questo Stato un altro posto consolare, questo posto consolare può essere incaricato della custodia dei locali del posto consolare che è stato chiuso, dei beni che vi si trovino, dell'archivio consolare e, con il consenso dello Stato di residenza, dell'esercizio delle funzioni consolari nella circoscrizione di questo posto consolare;oppure
 - b) se lo Stato d'invio non ha nello Stato di residenza una missione diplomatica né un altro posto consolare, sono applicabili le disposizioni dei capoversi 2. e 3. del paragrafo 1 del presente articolo.

Capo II - Agevolezze, privilegi e immunità concernenti i posti consolari, i funzionari consolari di carriera e gli altri membri d'un posto consolare

Sezione I - Agevolezze, privilegi e immunità concernenti il posto consolare

Art. 28 - Agevolezze accordate al posto consolare per la sua attività

Lo Stato di residenza accorda tutte le agevolzze per il compimento delle funzioni del posto consolare.

Art. 29 - Uso della bandiera e dello stemma nazionali

Lo Stato d'invio ha il diritto d'adoperare nello Stato di residenza la sua bandiera nazionale e il suo stemma con le armi dello Stato conformemente alle disposizioni del presente articolo.

1. La bandiera nazionale dello Stato d'invio può essere inalberata e lo stemma con le armi dello Stato collocato sull'edificio occupato dal posto consolare e sulla sua porta d'entrata, come anche sulla residenza del capo d'un posto consolare e sui suoi mezzi di trasporto quando sono adoperati per i bisogni del servizio.
2. Nell'esercizio del diritto accordato nel presente articolo, sarà tenuto conto delle leggi, dei regolamenti e degli usi dello Stato di residenza.

Art. 30 - Abitazione

1. Lo Stato di residenza deve agevolare l'acquisto sul suo territorio, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti, da parte dello Stato d'invio, delle stanze necessarie al posto consolare oppure aiutarlo a procurarsele in altra maniera.
2. Esso deve parimente, se occorre, aiutare il posto consolare a ottenere delle abitazioni convenienti per i membri dello stesso.

Art. 31 - Inviolabilità delle stanze consolari

1. Le stanze consolari sono inviolabili nella misura prevista nel presente articolo.
2. Le autorità dello Stato di residenza non possono penetrare nella parte delle stanze consolari, che il posto consolare adopera esclusivamente per i bisogni del suo lavoro, salvo che con il consenso del capo del posto consolare, della persona da lui designata o del capo della missione diplomatica dello Stato d'invio. Tuttavia, il consenso del capo del posto consolare può essere presunto in caso d'incendio o d'altro sinistro che esiga misure di protezione immediate.
3. Riservate le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato di residenza ha l'obbligo speciale di prendere tutte le misure appropriate per impedire che le stanze consolari siano invase o danneggiate e che la pace del posto consolare sia turbata oppure la sua dignità diminuita.
4. Le stanze consolari e la loro mobilia, i beni del posto consolare e i suoi mezzi di trasporto non possono essere oggetto d'alcuna forma di requisizione a fini di

difesa nazionale o d'utilità pubblica. Qualora un'espropriazione fosse necessaria a tali fini, saranno prese tutte le disposizioni appropriate per evitare che sia posto ostacolo all'esercizio delle funzioni consolari e sarà pagata allo Stato d'invio un'indennità pronta, adeguata ed effettiva.

Art. 32 - Esenzione fiscale delle stanze consolari

1. Le stanze consolari e la residenza del capo d'un posto consolare di carriera, delle quali è proprietario o conduttore lo Stato d'invio o qualsiasi altra persona operante per conto di questo Stato, sono esenti da ogni imposta e tassa di qualsiasi natura, nazionali, regionali o comunali, purché non si tratti di tasse riscosse a remunerazione di particolari servizi resi.
2. L'esenzione fiscale prevista nel paragrafo 1 del presente articolo non è applicabile a queste imposte e tasse, qualora secondo le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza siano a carico della persona che ha contrattato con lo Stato d'invio o che ha operato per conto di questo Stato.

Art. 33 - Inviolabilità dell'archivio e dei documenti consolari

L'archivio e i documenti consolari sono inviolabili in ogni tempo e ovunque si trovino.

Art. 34 - Libertà di movimento

Riservate le leggi e i regolamenti sulle zone il cui accesso è vietato o disciplinato per motivi di sicurezza nazionale, lo Stato di residenza assicura la libertà di collocamento e di circolazione sul suo territorio a tutti i membri del posto consolare.

Art. 35 - Libertà di comunicazione

1. Lo Stato di residenza permette e protegge la libertà di comunicazione del posto consolare per ogni fine ufficiale. Comunicando con il governo, le missioni diplomatiche e gli altri posti consolari dello Stato d'invio, ovunque si trovino, il posto consolare può adoperare tutti i mezzi appropriati di comunicazione, compresi i corrieri diplomatici o consolari, la valigia diplomatica o consolare e i messaggi crittografici. Nondimeno, il posto consolare non può, senza il consenso dello Stato di residenza, impiantare e adoperare un posto radiofonico emittente.
2. La corrispondenza ufficiale del posto consolare è inviolabile. La locuzione "corrispondenza ufficiale" si riferisce a tutta la corrispondenza concernente il posto consolare e le sue funzioni.
3. La valigia consolare non dev'essere aperta né trattenuta. Nondimeno, se le autorità competenti dello Stato di residenza hanno seri motivi di credere che la valigia contenga cose diverse dalla corrispondenza, dai documenti e dagli oggetti di cui al paragrafo 4 del presente articolo, possono domandare che essa sia aperta in loro presenza da un rappresentante autorizzato dello Stato d'invio. Se le autorità di questo Stato respingono la domanda, la valigia è rinviata al suo luogo di origine.
4. I colli componenti la valigia consolare devono recare all'esterno i contrassegni visibili della loro natura e possono contenere soltanto la corrispondenza ufficiale

e i documenti od oggetti destinati esclusivamente a un uso ufficiale.

5. Il corriere consolare dev'essere latore d'un documento ufficiale attestante questa sua qualità e indicante il numero dei colli componenti la valigia consolare. Salvo che lo Stato di residenza vi consenta, egli non dev'essere cittadino di questo Stato né, qualora non sia cittadino dello Stato d'invio, un residente permanente nello Stato di residenza. Nell'esercizio delle sue funzioni, questo corriere è protetto dallo Stato di residenza. Egli gode dell'inviolabilità personale e non può essere assoggettato ad alcuna forma d'arresto o di detenzione.
6. Lo Stato d'invio, le sue missioni diplomatiche e i suoi posti consolari possono designare corrieri diplomatici ad hoc. In questo caso, le disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo sono parimente applicabili, ma le immunità quivi menzionate cesseranno d'essere applicabili non appena il corriere abbia consegnato al destinatario la valigia consolare affidatagli.
7. La valigia consolare può essere affidata al comandante d'un naviglio o d'un aeromobile commerciale, che deve giungere a un punto d'entrata autorizzato. Questo comandante deve essere latore d'un documento ufficiale indicante il numero dei colli componenti la valigia, ma non è considerato corriere consolare. In virtù d'un accordo con le autorità locali competenti, il posto consolare può inviare un suo membro a prendere direttamente e liberamente possesso della valigia dalle mani del comandante del naviglio o dell'aeromobile.

Art. 36 - Comunicazione con i cittadini dello Stato d'invio

1. Per agevolare l'esercizio delle funzioni consolari concernenti i cittadini dello Stato d'invio:
 - a) il funzionario consolare deve avere la libertà di comunicare con i cittadini dello Stato d'invio e di recarsi da loro. I cittadini dello Stato d'invio devono avere la stessa libertà di comunicare con i funzionari consolari e di recarsi da loro;
 - b) a domanda dell'interessato, le autorità competenti dello Stato di residenza devono avvertire senza indugio il posto consolare dello Stato d'invio allorché, nella sua circoscrizione consolare, un cittadino di questo Stato è arrestato, incarcerato o messo in stato di detenzione preventiva o d'ogni altra forma di detenzione. Ogni comunicazione indirizzata al posto consolare dalla persona arrestata, incarcerata o messa in stato di detenzione preventiva o d'ogni altra forma di detenzione deve parimente essere trasmessa senza indugio da tali autorità. Queste devono informare senza indugio l'interessato dei suoi diritti in conformità del presente capoverso;
 - c) i funzionari consolari hanno il diritto di recarsi dal cittadino dello Stato di invio, che sia incarcerato, in stato di detenzione preventiva o d'ogni altra forma di detenzione, d'intrattenerli e corrispondere con lui e di provvedere alla sua rappresentanza in giudizio. Essi hanno parimente il diritto di recarsi da un cittadino dello Stato d'invio, che sia incarcerato o detenuto in esecuzione d'un giudizio nella loro circoscrizione. Nondimeno, i funzionari consolari devono astenersi dall'intervenire in favore d'un cittadino incarcerato oppure in stato di detenzione preventiva o di qualsiasi altra forma di detenzione

qualora l'interessato s'opponga espressamente.

2. I diritti di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere esercitati nell'ambito delle leggi e di regolamenti dello Stato di residenza, ma è inteso che queste leggi e regolamenti devono permettere la piena attuazione degli scopi per i quali i diritti sono accordati in virtù del presente articolo.

Art. 37 - Informazioni in caso di morte, di tutela o curatela, di naufragio e d'infortunio aereo

Le autorità competenti dello Stato di residenza, qualora posseggano le informazioni corrispondenti, devono:

1. in caso di morte d'un cittadino dello Stato d'invio, informare senza indugio il posto consolare nella cui circoscrizione è avvenuta la morte;
2. notificare senza indugio al posto consolare competente tutti i casi in cui dovrebbe essere provveduto alla nomina d'un tutore o d'un curatore a un cittadino minorenni o incapace dello Stato d'invio. È tuttavia riservata, per quanto concerne la nomina del tutore e del curatore, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza;
3. se un naviglio o un battello avente la cittadinanza dello Stato d'invio fa naufragio o dà in secco nel mare territoriale o nelle acque interne dello Stato di residenza, oppure se un aeromobile immatricolato nello Stato d'invio subisce un infortunio sul territorio dello Stato di residenza, informare senza indugio il posto consolare più vicino al luogo dove l'infortunio è avvenuto.

Art. 38 - Comunicazione con le autorità dello Stato di residenza

Nell'esercizio delle loro funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi:

1. alle autorità locali competenti della loro circoscrizione consolare;
2. alle autorità centrali competenti dello Stato di residenza se e nella misura in cui sia ammesso dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi di questo Stato o dagli accordi internazionali in materia.

Art. 39 - Diritti e tasse consolari

1. Il posto consolare può riscuotere nel territorio dello Stato di residenza i diritti e le tasse previsti per gli atti consolari dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio.
2. Le somme riscosse a titolo di diritti e tasse di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le relative ricevute sono esenti da ogni imposta e tassa dello Stato di residenza.

Sezione II - Agevolezze, privilegi e immunità concernenti i funzionari consolari di carriera e gli altri membri del corpo consolare

Art. 40 - Protezione dei funzionari consolari

Lo Stato di residenza tratterà i funzionari consolari con il rispetto che loro è dovuto

e prenderà tutte le misure appropriate a impedire ogni offesa alla persona, libertà e dignità degli stessi.

Art. 41 - Inviolabilità personale dei funzionari consolari

1. I funzionari consolari possono essere messi in stato d'arresto o di detenzione preventiva solamente in caso di grave delitto e per effetto d'una decisione dell'autorità giudiziaria competente.
2. Eccettuato il caso previsto nel paragrafo 1 del presente articolo, i funzionari consolari non possono essere incarcerati né sottoposti ad alcun'altra forma di restrizione della libertà personale, se non sia in esecuzione d'una decisione giudiziale definitiva.
3. Allorché sia promossa una procedura penale contro un funzionario consolare, questi è tenuto a presentarsi alle autorità competenti. Nondimeno, la procedura dev'essere condotta con i riguardi che sono dovuti al funzionario consolare a cagione del suo stato ufficiale e, eccettuato il caso previsto nel paragrafo 1 del presente articolo, in maniera da disturbare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Allorché, nelle circostanze di cui al paragrafo 1 del presente articolo, divenga necessario mettere un funzionario consolare in stato di detenzione preventiva, la procedura contro di lui deve essere aperta nel termine più breve.

Art. 42 - Notificazione dei casi d'arresto, di detenzione o d'esecuzione forzata

In caso d'arresto, di detenzione preventiva d'un membro del personale consolare o di perseguimento penale contro di lui, lo Stato di residenza è tenuto a informare al più presto il capo del posto consolare. Se quest'ultimo stesso è oggetto d'una di queste misure, lo Stato di residenza deve informarne in via diplomatica lo Stato d'invio.

Art. 43 - Immunità dalla giurisdizione

1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari non sono soggetti alla giurisdizione delle autorità giudiziarie e amministrative dello Stato di residenza per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari.
2. Nondimeno, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano in caso d'azione civile:
 - a) risoltante da un contratto che un funzionario consolare o un impiegato consolare non abbia conchiuso espressamente o implicitamente come mandatario dello Stato d'invio;

oppure

- b) promossa da un terzo per danno risoltante da un infortunio cagionato nello Stato di residenza da un veicolo, naviglio o aeromobile.

Art. 44 - Obbligo di rispondere come testimonia

1. I membri d'un posto consolare possono essere chiamati a rispondere come testimoni nel corso di procedure giudiziarie e amministrative. Gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio non devono negare di rispondere

come testimoni, eccettuato il caso indicato nel paragrafo 3 del presente articolo. Nessuna misura coercitiva o altra sanzione può essere applicata al funzionario consolare che non testimonia.

2. L'autorità che chiede la testimonianza deve evitare di disturbare un funzionario consolare nell'esercizio delle sue funzioni. Essa può assumere la testimonianza nella residenza dello stesso o nel posto consolare, oppure accettarne una dichiarazione scritta, ogni volta che sia possibile.
3. I membri d'un posto consolare non sono tenuti a deporre su fatti attenenti all'esercizio delle loro funzioni e a produrre la corrispondenza e i documenti ufficiali che le concernono. Essi sono anche autorizzati a non testimoniare come periti circa il diritto nazionale dello Stato d'invio.

Art. 45 - Rinuncia ai privilegi e alle immunità

1. Lo Stato d'invio può rinunciare rispetto a un membro del posto consolare ai privilegi e alle immunità previsti negli articoli 41, 43 e 44.
2. La rinuncia deve sempre essere espressa, con riserva delle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, ed essere comunicata in scritto allo Stato di residenza.
3. Il funzionario consolare o un impiegato consolare, che promuove una procedura in una materia nella quale godrebbe dell'immunità di giurisdizione in virtù dell'articolo 43, non è ammesso a invocare questa immunità rispetto a qualsiasi domanda riconvenzionale direttamente legata con la domanda principale.
4. La rinuncia all'immunità di giurisdizione per un'azione civile o amministrativa non implica per sé la rinuncia all'immunità dalle misure d'esecuzione del giudizio, per le quali occorre una rinuncia distinta.

Art. 46 - Esenzione dall'immatricolazione degli stranieri e dal permesso di dimora

1. I funzionari consolari, gli impiegati consolari e i membri delle loro famiglie viventi con loro in comunione domestica sono esenti da ogni obbligo previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia d'immatricolazione degli stranieri e di permesso di dimora.
2. Nondimeno, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano all'impiegato consolare, che non sia impiegato permanente dello Stato d'invio o che eserciti un'attività privata di carattere lucrativo nello Stato di residenza, né a un membro della sua famiglia.

Art. 47 - Esenzione dal permesso di lavoro

I membri del posto consolare sono, per quanto concerne i servizi resi allo Stato d'invio, esenti dagli obblighi imposti in materia di permesso di lavoro dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza concernenti l'impiego della mano d'opera straniera.

I membri del personale privato dei funzionari consolari e impiegati consolari, che non esercitano alcuna occupazione di natura lucrativa nello Stato di residenza, sono esenti

dagli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 48 - Esenzione dall'ordinamento di sicurezza sociale

1. Riservate le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, i membri del posto consolare, quanto ai servizi che rendono allo Stato d'invio, e i membri delle loro famiglie viventi nella loro comunione domestica sono esenti dalle disposizioni di sicurezza sociale che possano essere in vigore nello Stato di residenza.
2. L'esenzione prevista nel paragrafo 1 del presente articolo s'applica parimente ai membri del personale privato al servizio esclusivo dei membri del posto consolare, a condizione:
 - a) che non siano cittadini dello Stato di residenza o non abbiano in questo la residenza permanente; e
 - b) che siano soggetti alle disposizioni di sicurezza sociale in vigore nello Stato d'invio o in uno Stato terzo.
3. I membri del posto consolare che hanno al servizio persone cui non si applichi l'esenzione prevista nel paragrafo 2 del presente articolo, devono osservare gli obblighi imposti al datore di lavoro dalle disposizioni di sicurezza sociale dello Stato di residenza.
4. L'esenzione prevista nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esclude la partecipazione volontaria all'ordinamento di sicurezza sociale dello Stato di residenza, in quanto sia ammessa da questo Stato.

Art. 49 - Esenzione fiscale

1. I funzionari consolari, gli impiegati consolari e i membri della loro famiglia viventi nella loro comunione domestica sono esenti da ogni imposta e tassa, personali o reali, nazionali regionali e comunali, eccettuati:
 - a) le imposte indirette di natura tale che sono ordinariamente incorporate nei prezzi delle merci o dei servizi;
 - b) le imposte e le tasse sui beni immobili privati situati nel territorio dello Stato di residenza, riservate le disposizioni dell'articolo 32;
 - c) i diritti di successione e di mutazione riscossi dallo Stato di residenza, riservate le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 51;
 - d) le imposte e le tasse sui redditi privati, compresi i guadagni in capitale, che abbiano la fonte nello Stato di residenza, e le imposte sol capitale riscosse sugli investimenti fatti in imprese commerciali o finanziarie situate nello Stato di residenza;
 - e) le imposte e le tasse riscosse a remunerazione di servizi particolari resi;
 - f) i diritti di registro, di cancelleria, d'ipoteca e di bollo, riservate le disposizioni dell'articolo 32.
2. I membri del personale di servizio sono esenti dalle imposte e dalle tasse sulle mercedi che ricevono per i loro servizi.
3. I membri del posto consolare, che impiegano persone il cui stipendio o la cui mercede non siano esenti dall'imposta sol reddito nello Stato di residenza, devo-

no rispettare gli obblighi imposti al datore di lavoro dalla legge e dai regolamenti di questo Stato in materia di riscossione dell'imposta sul reddito.

Art. 50 - Esenzione dai diritti doganali e dalla visita doganale

1. Secondo le disposizioni legislative e regolamentari, che può prendere, lo Stato di residenza autorizza l'entrata e accorda l'esenzione da ogni diritto doganale, tassa e altro tributo connesso, diversi dalle spese di deposito, di trasporto o attenenti a servizi analoghi, per:
 - a) gli oggetti destinati all'uso ufficiale del posto consolare;
 - b) gli oggetti destinati all'uso personale del funzionario consolare e dei membri della sua famiglia viventi nella sua comunione domestica, comprese le masserizie destinate al suo stabilimento. Le merci di consumo non devono superare le quantità necessarie all'uso diretto da parte degli interessati.
2. Gli impiegati consolari godono dei privilegi e delle esenzioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo per gli oggetti importati in occasione del loro primo impianto.
3. Gli oggetti destinati all'uso personale del funzionario consolare e dei membri della sua famiglia viventi nella sua comunione domestica sono esenti dalla visita doganale. Essi possono essere sottoposti alla visita solamente se vi siano serie ragioni di supporre che contengono oggetti diversi da quelli menzionati nel capoverso 2 del paragrafo 1 del presente articolo oppure oggetti la cui importazione o esportazione è vietata dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza o sottoposta alle sue leggi e ai suoi regolamenti di quarantena. Questa visita non può essere fatta che in presenza del funzionario consolare o del membro interessato della sua famiglia.

Art. 51 - Successione d'un membro del posto consolare o di un membro della sua famiglia

In caso di morte d'un membro del posto consolare o d'un membro della sua famiglia, che viveva nella sua comunione domestica, lo Stato di residenza è tenuto:

1. a permettere l'esportazione dei beni mobili del defunto, eccettuati quelli acquistati nello Stato di residenza e che siano oggetto d'una proibizione di esportazione al momento della morte;
2. a non riscuotere diritti nazionali, regionali o comunali di successione né di mutazione sui beni mobili la cui presenza nello Stato di residenza era dovuta esclusivamente alla presenza, nello stesso, del defunto come membro del corpo consolare o della famiglia d'un membro del posto consolare.

Art. 52 - Esenzione dalle prestazioni personali

Lo Stato di residenza deve esentare i membri del posto consolare e i membri della loro famiglia viventi nella loro comunione domestica da ogni prestazione personale e da ogni servizio d'interesse pubblico, qualunque ne sia la natura, e dagli oneri militari come le requisizioni, le contribuzioni e gli acquartieramenti.

Art. 53 - Principio e fine dei privilegi e delle immunità consolari

1. Ogni membro di un posto consolare gode dei privilegi e delle immunità previsti nella presente Convenzione, dalla sua entrata sul territorio dello Stato di residenza per arrivare al suo posto o, se già si trova su questo territorio, dall'entrata in funzione nel posto consolare.
2. I membri della famiglia d'un membro d'un posto consolare, viventi nella sua comunione domestica, e i membri del suo personale privato godono dei privilegi e delle immunità previsti nella presente Convenzione, a contare dall'ultimo dei momenti seguenti: quello a contare dal quale il detto membro del corpo consolare gode dei privilegi e delle immunità secondo il paragrafo 1 del presente articolo, quello della loro entrata sul territorio dello Stato di residenza o quello in cui sono divenuti membri della detta famiglia o del detto personale privato.
3. Cessando le funzioni d'un membro del posto consolare, i suoi privilegi e le sue immunità, come anche quelli dei membri della sua famiglia viventi nella sua comunione domestica o dei membri del suo personale privato, cessano ordinariamente al primo dei momenti seguenti: al momento in cui la persona considerata lascia il territorio dello Stato di residenza, oppure al decorso d'un termine ragionevole accordato a tale scopo, ma sussistono fino a questo momento anche in caso di conflitto armato. I privilegi e le immunità delle persone indicate nel paragrafo 2 del presente articolo cessano non appena esse cessino d'appartenere alla comunione domestica o d'essere al servizio d'un membro del posto consolare, rimanendo inteso che, se queste persone intendano lasciare il territorio dello Stato di residenza in un termine ragionevole, i loro privilegi e le loro immunità sussistono fino al momento della loro partenza.
4. Nondimeno, quanto agli atti compiuti da un funzionario consolare o da un impiegato consolare nell'esercizio delle sue funzioni, l'immunità dalla giurisdizione sussiste senza limitazione di durata.
5. In caso di morte d'un membro del posto consolare, i membri della sua famiglia, che convivono con lui, continuano a godere dei privilegi e delle immunità che loro spettano, fino al primo dei momenti seguenti: quello in cui lasciano il territorio dello Stato di residenza, oppure al decorso d'un termine ragionevole che sarà loro accordato a tale scopo.

Art. 54 - Art. 54 - Obblighi degli Stati terzi

1. Se il funzionario consolare traversa il territorio o si trova sul territorio di uno Stato terzo, che gli ha concesso un visto, qualora questo sia richiesto, per andare ad assumere le sue funzioni o per recarsi al suo posto, oppure per rientrare nello Stato d'invio, lo Stato terzo gli accorderà le immunità previste negli altri articoli della presente Convenzione, che possono essere necessarie a permettergli il passaggio o il ritorno. Lo Stato terzo farà lo stesso per i membri della sua famiglia, viventi nella sua comunione domestica e fruanti dei privilegi e delle immunità, che accompagnano il funzionario consolare o viaggiano separatamente per giungere a lui e per rientrare nello Stato d'invio.
2. In condizioni simili a quelle previste nel paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati terzi non devono intralciare il passaggio, sul loro territorio, dei membri del

posto consolare e dei membri della loro famiglia viventi nella loro comunione domestica.

3. Gli Stati terzi accorderanno alla corrispondenza ufficiale e alle altre comunicazioni ufficiali in transito, compresi i messaggi crittografici, la medesima libertà e protezione che lo Stato di residenza è tenuto ad accordare in virtù della presente convenzione. Essi accorderanno ai corrieri consolari, cui è stato concesso un visto, qualora fosse richiesto, e alle valigie consolari in transito, la medesima inviolabilità e protezione che lo Stato di residenza è tenuto ad accordare in virtù della presente Convenzione.
4. Gli obblighi degli Stati terzi in virtù dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo s'applicano parimente alle persone indicate in questi paragrafi e alle comunicazioni ufficiali e alle valigie consolari, allorché la loro presenza sul territorio dello Stato terzo è dovuta a un caso di forza maggiore.

Art. 55 - Rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza

1. Senza pregiudizio dei loro privilegi e delle loro immunità, tutte le persone che ne godono hanno il dovere di rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza. Esse hanno parimente il dovere di non immischiarsi negli affari interni di questo Stato.
2. Le stanze consolari non saranno adoperate in maniera incompatibile con l'esercizio delle funzioni consolari.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non escludono la possibilità d'impiantare, in una parte dell'edificio dove sono le stanze del posto consolare, gli uffici di altri organismi o agenzie, a condizione che le stanze occupate da questi siano separate da quelle del posto consolare. In questo caso, tali uffici non sono considerati, ai fini della presente Convenzione, come facenti parte delle stanze consolari.

Art. 56 - Assicurazione contro i danni cagionati da terzi

I membri del posto consolare devono conformarsi a tutti gli obblighi imposti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia d'assicurazione di responsabilità civile per l'uso di qualsiasi veicolo, battello o aeromobile.

Art. 57 - Disposizioni speciali concernenti l'occupazione privata di natura lucrativa

1. I funzionari consolari di carriera non eserciteranno nello Stato di residenza alcuna attività professionale o commerciale per loro profitto personale.
2. I privilegi e le immunità previsti nel presente capo non sono accordati:
 - a) agli impiegati consolari e ai membri del personale di servizio, che esercitano nello Stato di residenza un'occupazione privata di natura lucrativa;
 - b) ai membri della famiglia d'una persona indicata nel capoverso 1. del presente numero e ai membri del suo personale privato;
 - c) ai membri della famiglia d'un membro del posto consolare, che esercitano essi stessi nello Stato di residenza un'occupazione privata di carattere lucrativo.

Capo III - Ordinamento applicabile ai funzionari consolari onorari e ai posti consolari da essi diretti

Art. 58 - Disposizioni generali concernenti le agevolzze, i privilegi e le immunità

1. Gli articoli 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 e 39, il paragrafo 3 dell'articolo 54 e i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 55 si applicano ai posti consolari diretti da un funzionario consolare onorario. In oltre, le agevolzze, i privilegi e le immunità di questi posti consolari sono regolati dagli articoli 59, 60, 61 e 62.
2. Gli articoli 42 e 43, il paragrafo 3 dell'articolo 44, gli articoli 45 e 53 e il paragrafo 1 dell'articolo 55 si applicano ai funzionari consolari onorari. In oltre, le agevolzze, i privilegi e le immunità di questi funzionari consolari sono regolati dagli articoli 63, 64, 65, 66 e 67.
3. I privilegi e le immunità previsti nella presente Convenzione non sono concessi ai membri della famiglia d'un funzionario consolare onorario o di un impiegato consolare occupato in un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario.
4. Lo scambio di valigie diplomatiche tra due posti consolari situati in paesi differenti e diretti da funzionari consolari onorari è ammesso soltanto con riserva del consenso dei due Stati di residenza.

Art. 59 - Protezione delle stanze consolari

Lo Stato di residenza prende le misure necessarie per proteggere le stanze consolari d'un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario e impedire che siano invase o danneggiate e che la pace del posto consolare sia turbata o la sua dignità diminuita.

Art. 60 - Esenzione fiscale delle stanze consolari

1. Le stanze consolari d'un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario, di cui lo Stato d'invio è proprietario o conduttore, sono esenti da ogni imposta e tassa di qualsiasi natura, nazionale, regionale o comunale, purché non si tratti di tasse riscosse a remunerazione di servizi particolari resi.
2. L'esenzione fiscale prevista nel paragrafo 1 del presente articolo non si applica a queste imposte e tasse qualora, secondo le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza, sono a carico della persona che ha contrattato con lo Stato di invio.

Art. 61 - Art. 61 - Inviolabilità dell'archivio e dei documenti consolari

L'archivio e i documenti consolari d'un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario sono inviolabili in ogni tempo e ovunque si trovino, a condizione che siano separati dalle altre carte e documenti e, in particolare, dalla corrispondenza privata del capo del posto consolare e di ogni persona che lavora con lui, come anche dai beni, libri o documenti attenenti alla loro professione o commercio.

Art. 62 - Esenzione doganale

Secondo le disposizioni legislative e regolamentari che può prendere, lo Stato di residenza accorda l'entrata e l'esenzione di ogni diritto doganale, tassa e altro tributo connesso, diversi delle spese di deposito, di trasporto o attenenti a servizi analoghi, per gli oggetti seguenti, a condizione che siano destinati esclusivamente all'uso ufficiale d'un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario: stemmi, bandiere, insegne, sigilli e timbri, libri, stampati ufficiali, mobilia, materiale e forniture d'ufficio e oggetti analoghi forniti al posto consolare dallo Stato d'invio o a sua domanda.

Art. 63 - Art. 63 - Procedura penale

Allorché sia promossa una procedura penale contro un funzionario consolare onorario, questi è tenuto a presentarsi alle autorità competenti. Nondimeno, la procedura dev'essere condotta con i riguardi dovuti al funzionario consolare onorario a cagione del suo stato ufficiale e, eccettuato il caso previsto nel paragrafo 1 del presente articolo, in maniera da disturbare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Allorché divenga necessario mettere un funzionario consolare onorario in stato di detenzione preventiva, la procedura contro di lui dev'essere aperta nel termine più breve.

Art. 64 - Protezione del funzionario consolare onorario

Lo Stato di residenza è tenuto ad accordare al funzionario consolare onorario la protezione che può essere necessaria a cagione del suo stato ufficiale.

Art. 65 - Esenzione dall'immatricolazione degli stranieri e dal permesso di dimora

I funzionari consolari onorari, eccettuati quelli che esercitano nello Stato di residenza un'attività professionale o commerciale per loro profitto personale, sono esenti da ogni obbligo previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia d'immatricolazione degli stranieri e di permesso di dimora.

Art. 66 - Esenzione fiscale

Il funzionario consolare onorario è esente da ogni imposta e tassa sulle indennità ed emolumenti che riceve dallo Stato d'invio a cagione dell'esercizio delle funzioni consolari.

Art. 67 - Esenzione dalle prestazioni personali

Lo Stato di residenza deve esentare i funzionari consolari onorari da ogni prestazione personale, da ogni servizio d'interesse pubblico, qualunque ne sia la natura, e dagli oneri militari come le requisizioni, le contribuzioni e gli acquartieramenti.

Art. 68 - Natura facoltativa dell'istituzione delle funzioni consolari onorarie

Ogni Stato è libero di risolvere se nominare o ricevere dei funzionari consolari onorari.

Capo IV - Disposizioni generali

Art. 69 - Agenti consolari non capi di posti consolari

1. Ogni Stato è libero di risolvere se stabilire o ammettere delle agenzie consolari gestite da agenti consolari non designati come capi di posto consolari dallo Stato d'invio.
2. Le condizioni nelle quali le agenzie consolari secondo il paragrafo 1 del presente articolo possono esercitare la loro attività, come anche i privilegi e le immunità di cui possono godere gli agenti consolari che le amministrano, sono stabiliti mediante accordo tra lo Stato d'invio e lo Stato di residenza.

Art. 70 - Esercizio di funzioni consolari da una missione diplomatica

1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche, in quanto il contesto lo permetta, all'esercizio di funzioni consolari da una missione diplomatica.
2. I nomi dei membri della missione diplomatica addetti alla sezione consolare o altrimenti incaricati dell'esercizio delle funzioni consolari della missione sono notificati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'autorità designata da questo ministero.
3. Nell'esercizio di funzioni consolari, la missione diplomatica può rivolgersi:
 - a) alle autorità locali della circoscrizione consolare;
 - b) alle autorità centrali dello Stato di residenza, se le leggi, i regolamenti e gli usi di questo Stato o gli accordi internazionali in materia lo permettono.
4. I privilegi e le immunità dei membri della missione diplomatica, indicati nel paragrafo 2 del presente articolo, rimangono determinati dalle regole del Diritto Internazionale concernenti le relazioni diplomatiche.

Art. 71 - Cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza

1. Salvo che lo Stato di residenza non accordi agevolzze, privilegi e immunità, i funzionari consolari che non siano cittadini o residenti permanenti di questo Stato godono solamente dell'immunità dalla giurisdizione e dell'inviolabilità personale per gli atti ufficiali compiuti nell'esercizio delle loro funzioni e del privilegio previsto nel paragrafo 3 dell'articolo 44. Per questi funzionari consolari lo Stato di residenza è parimente soggetto all'obbligo di cui all'articolo 42. Se contro un tale funzionario è promossa un'azione penale, la procedura dev'essere condotta in maniera da non disturbare l'esercizio delle funzioni consolari, sempreché l'interessato non sia in stato d'arresto o di detenzione.
2. Gli altri membri del posto consolare che sono cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza, i membri della loro famiglia e i membri della famiglia dei funzionari consolari di cui al paragrafo 1 del presente articolo godono delle agevolzze, dei privilegi e delle immunità solamente in quanto siano loro accordati da questo Stato. I membri della famiglia d'un membro del posto consolare e i membri del personale privato, che siano anch'essi cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza, godono del pari delle agevolzze, dei privilegi e delle immunità solamente in quanto siano loro accordati da questo Stato. Non-

dimeno, lo Stato di residenza deve esercitare la sua giurisdizione sulle persone in maniera da non intralciare eccessivamente l'esercizio delle funzioni del posto consolare.

Art. 72 - Non discriminazione

1. Applicando le disposizioni della presente Convenzione, lo Stato di residenza non farà discriminazione fra gli Stati.
2. Per altro, non saranno considerati discriminatori:
 - a) l'applicazione restrittiva d'una disposizione della presente Convenzione da parte dello Stato di residenza per il motivo che così sia applicata ai suoi posti consolari nello Stato d'invio;
 - b) il trattamento più favorevole di quanto non disponga la presente Convenzione, che degli Stati si concedono per uso o per accordo.

Art. 73 - Rapporto tra la presente Convenzione e gli altri accordi internazionali

1. Le disposizioni della presente Convenzione non toccano gli altri accordi internazionali in vigore nei rapporti tra gli Stati che vi partecipano.
2. Nessuna disposizione della presente Convenzione potrebbe impedire gli Stati di concludere accordi internazionali che la confermino, completino o sviluppino oppure ne allarghino il campo d'applicazione.

Capo V - Disposizioni finali

Art. 74 - Firma

La presente Convenzione rimane aperta alla firma di tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di un'istituzione speciale, di tutti gli Stati che partecipano allo Statuto della Corte internazionale di Giustizia e di ogni altro Stato invitato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a partecipare alla Convenzione, nella maniera seguente: fino al 31 ottobre 1963, al Ministero federale degli Affari Esteri della Repubblica d'Austria e, successivamente, fino al 31 marzo 1964, alla Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in New York.

Art. 75 - Ratificazione

La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 76 - Adesione

La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato appartenente a una delle quattro categorie menzionate nell'articolo 74. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 77 - Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a

quello del deposito, presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, del ventiduesimo strumento di ratificazione o d'adesione.

2. Per ogni Stato che avrà ratificato la Convenzione o vi avrà aderito dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratificazione o d'adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito dello strumento di ratificazione o di adesione.

Art. 78 - Notificazione da parte del Segretario generale

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati appartenenti a una delle quattro categorie menzionate nell'articolo 74:

1. le firme apposte alla presente Convenzione e il deposito degli strumenti di ratificazione o d'adesione conformemente agli articoli 74, 75 e 76;
2. il giorno in cui la presente Convenzione entrerà in vigore conformemente all'articolo 77.

Art. 79 - Testi facenti fede

L'originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne invierà copia, certificata conforme, a tutti gli Stati appartenenti a una delle quattro categorie menzionate nell'articolo 74.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai loro governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Vienna, il ventiquattro aprile millenovecentosessantatre.

NOTA DEL CAPO
CERIMONIALE
DIPLOMATICO
DELLA REPUBBLICA

Città di Palermo
Il Sindaco

Palermo, 29 Marzo 2019

Gentile Consule,

ritengo doveroso trasmettere la nota ricevuta dal Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica S.E. Inigo Lambertini, confermando il mio sincero apprezzamento per il Vostro contributo alla internazionalizzazione ed alla cultura della accoglienza della nostra Città.

La cordiale nota


Leoluca Orlando

Ai Signori Consoli onorari:

Avv. Antonio Tito

Consule Hon del Burkina Faso

Dott. Vincenzo Chiriaco

Consule Hon del Cile

Dott. Antonio Cosenz

Consule Hon del Granducato del Lussemburgo

Dott. Salvatore De Luca

*Consule Hon del Regno dei Paesi Bassi
e del Regno di Svezia*

Dott.ssa Maria Carolina Castellucci

Consule Hon del Regno di Danimarca

Dott.ssa Isabella Tagliavia

Consule Hon del Regno di Norvegia

Dott. Ferdinando Veneziani

Consule Hon della Costa d'Avorio

Dott. Davide Farina

Consule Hon della Polonia

Dott.ssa Irene Salcher-Cillari

Consule Hon della Repubblica d'Austria

Dott. Antonio Di Fresco

Consule Hon della Repubblica di Corea

Avv. Vincenzo Di Tanto
Console Hon della Repubblica Popolare del Bangla Desh
Dott. Agostino Randazzo
Console Hon di Bulgaria
Avv. Antonietta Alongi
Console Hon di Capo Verde
Dott. Franco Salerno Cardillo
Console Hon di Francia
Prof.ssa Renata Lavagnini
Console Hon di Grecia
Avv. Claudio Gallina
Console Hon del Portogallo
Avv. Ignazio Caramanna
Console Hon del Regno di Spagna
Avv. Alessandro Palmigiano
Console Hon della Lituania
Dott. Andrea Marchione
Console Hon della Repubblica Ceca
Prof. Vincenzo Militello
Console Hon della Repubblica Federale Tedesca
Dott.ssa Andrea Edit Boldizsár
Console Hon d'Ungheria
Dott. Rosalia Calamita
Console Hon Repubblica Federativa del Brasile
Dott. Guido Adelfio
Console Hon di Finlandia
Dott. Antonino Di Liberto
Console Hon delle Filippine
Arch. Sebastiano Provenzano
Console Hon di Cipro
Dott.ssa Patrizia Di Dio
Console Hon di Slovenia
Prof. Antonello Miranda
Console Hon di Estonia
Dott. Angelo Tagliavia
Console Hon. del Pakistan
Dott.ssa Barbara Cucinella
Console Hon. degli Stati Uniti d'America
Avv. Francesco Campagna
Console Hon del Ghana
e p.e.
Dott. Fatima Baroudi
Console Generale del Regno del Marocco
Dott. Jalel Ben Belgacem
Console Generale di Tunisia
Dott. Evgeny Aleksandrovic Pantelev
Console Generale della Federazione Russa



*Il Capo del Cerimoniale
Diplomatico della Repubblica*

Roma, 20 febbraio 2019

n.1412/0031393

Signor Sindaco,

fin dalla mia assunzione come Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica lo scorso luglio, e in modo sempre più evidente nei mesi trascorsi da allora, ho avuto modo di verificare l'eccellente livello di collaborazione e cooperazione tra l'Amministrazione centrale, nel mio caso in particolare il Ministero degli Esteri, ma in effetti esteso a molte altre componenti nazionali, e le diverse realtà delle Amministrazioni locali, in un quadro di attività e tematiche a carattere internazionale che in maniera sempre più crescente riguardano l'intero territorio italiano. E di questo, vorrei esprimere *in primis* i miei sensi di gratitudine.

L'attività del Corpo Consolare straniero in Italia ha progressivamente e in modo sempre più convinto attirato la mia attenzione per la rilevante realtà che rappresenta: si tratta di 690 Sedi consolari, di cui 111 di carriera e ben 579 onorarie, presenti ovunque nella nostra penisola, nelle grandi città così come in realtà più piccole. In questo quadro, desidero attirare la Sua attenzione sull'attività svolta dai Consoli presenti nella Sua area di competenza, senza distinzione alcuna tra quelli di carriera, quasi sempre cittadini stranieri dello Stato accreditante, e quelli onorari, di gran lunga più numerosi, spesso cittadini italiani, con un radicamento nella realtà locale ben più forte e un incarico di servizio ben più lungo temporalmente.

In particolare i Consoli onorari sono presenti in quasi tutte le Regioni e in oltre sessanta città italiane, rappresentano un anello di congiunzione essenziale nelle relazioni fra i diversi Paesi e l'Italia, dove per storia, ma anche per situazioni intrinseche, la diversità delle realtà locali è sovente ben più marcata che in altri Stati. Rappresentano, in altre parole, un supporto essenziale alle Missioni diplomatiche estere in Italia, operando quale vera e propria "antenna" radicata nel territorio italiano, anche attraverso le realtà associative, assicurando l'assistenza consolare alle proprie comunità di riferimento, nonché favorendo e stimolando numerose opportunità di cooperazione fra Stati e culture. Essendo di norma scelti fra i cittadini dello Stato ospite, proprio perché integrati nel tessuto politico sociale e culturale locale, ancorché investiti del compito di rappresentare uno Stato straniero, i Consoli Onorari sono, grazie alla loro profonda conoscenza della realtà dello Stato di residenza, un prezioso collegamento tra il Paese di missione e l'area italiana di residenza.

Prof. Leoluca Orlando
Sindaco del Comune di Palermo
Palazzo delle Aquile - Piazza Pretoria
90133 Palermo (PA)

AMMINISTRAZIONE CONSOLARE
UFFICIO STRATEGICO
SETTORE CONSOLARE, RELAZIONI INTERNAZIONALI,
PACIFICAZIONE, COOPERAZIONE, COMUNICAZIONE,
CULTURA E VISIBILITÀ
DATA 20.02.2019



*Al Capo del Cerimoniale
Diplomatico della Repubblica*

Ho avuto il piacere di incontrare molti di essi, restando colpito per la loro dedizione e per la costante collaborazione con la Farnesina, anche nell'ottica del regolare svolgimento delle procedure di nomina e di rinnovo dei loro mandati. Desidero anche sottolineare da un lato il numero crescente di Consolati onorari creati dagli Stati esteri, a riprova dell'efficacia dello strumento, dall'altro il rigore sempre più accentuato, grazie anche alla collaborazione in sede di istruttoria con le Autorità presenti nelle future aree di assegnazione, per le procedure di scelta, nomina e concessione dell'exequatur ai Consoli onorari. Grazie a ciò, il livello professionale e operativo di questi si è enormemente innalzato negli anni e continua ad incrementarsi.

D'altronde, nel panorama non solo italiano ma europeo e mondiale, con l'accresciuta complessità delle questioni internazionali e l'impatto di molte di esse sulla vita quotidiana e le esigenze delle popolazioni non soltanto nella Capitale, ma in tutte le realtà locali, la figura del Console onorario ha assunto un ruolo ed una importanza sempre più rilevanti, con accresciute funzioni in nuovi ambiti e circostanze. Penso, ad esempio, alla gestione delle questioni migratorie, nelle quali i Consoli onorari si rivelano sempre più spesso uno strumento vitale di riferimento sia per le rispettive Ambasciate che per le Autorità locali, o al numero rilevante di diritti e tutele ormai garantite dalle principali convenzioni internazionali.

Alla luce di tali considerazioni, ringraziando per quanto viene già fatto in proposito, non posso che auspicare ogni possibile riconoscimento e valorizzazione all'attività svolta dai Consoli presenti nel territorio della Sua città, per assicurarne un diffuso coinvolgimento nelle occasioni di incontro con le Autorità cittadine, favorendo così una sempre più proficua interazione con e tra di essi, e un sostegno all'attività istituzionale da loro svolta. Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, nella mia persona ed in quelle dei miei collaboratori, sarà sempre a Sua disposizione per facilitare e favorire tale collaborazione.

Nel ringraziarLa per l'attenzione che vorrà concedere alla presente lettera, che indirizzo a tutti i Sindaci nei cui Comuni ha sede almeno un Console Onorario, e per quanto potrà fare al riguardo, colgo l'occasione, Signor Sindaco, per inviarLe i miei migliori saluti.

Mi creda,

(Inigo Lambertini)
Inigo Lambertini

Il presente annuario è aggiornato alla data del 7 maggio 2021, la lista Consolare può subire variazioni rispetto alle informazioni riportate. È opportuno, pertanto, riscontrare i dati contenuti con il sito web www.corpoconsolarepalermo.it, che viene aggiornato frequentemente.

INDICE

| | |
|--|-----|
| Consiglio di Decanato..... | 3 |
| Decani..... | 5 |
| Consoli Associati..... | 7 |
| Consoli | |
| Austria..... | 11 |
| Brasile | 13 |
| Capo Verde | 15 |
| Cile..... | 17 |
| Cipro | 19 |
| Repubblica di Corea..... | 21 |
| Costa d'Avorio | 23 |
| Danimarca | 25 |
| Estonia..... | 27 |
| Federazione Russa | 29 |
| Francia | 31 |
| Ghana | 33 |
| Grecia..... | 35 |
| Kazakhstan..... | 37 |
| Lituania..... | 39 |
| Lussemburgo..... | 41 |
| Marocco..... | 43 |
| Norvegia | 45 |
| Paesi Bassi | 47 |
| Pakistan..... | 49 |
| Polonia..... | 51 |
| Portogallo..... | 53 |
| Slovenia..... | 55 |
| Spagna..... | 57 |
| Stati Uniti D'America | 59 |
| Svezia | 61 |
| Ungheria | 63 |
| | |
| Statuto | 65 |
| Convenzione di Vienna | 75 |
| Nota del Capo Cerimoniale Diplomatico della Repubblica | 101 |

